

# PROVVEDIMENTO Misure fiscali e finanziarie per l'emergenza Coronavirus

25 giugno 2021

Per far fronte all'**emergenza Coronavirus** sono state adottate numerose **misure straordinarie** dirette a prevenirne ed arginarne l'espansione e gli effetti sul **sistema economico**. Si tratta di **provvedimenti d'urgenza** finalizzati a sostenere famiglie, lavoratori e imprese.

Tra marzo e dicembre 2020 sono stati adottati, in ordine temporale: il [decreto-legge n. 9 del 2020](#), le cui misure sono poi confluite nel successivo più ampio intervento legislativo contenuto nel [decreto-legge n.18 del 2020 Cura Italia](#), il [decreto-legge n. 23 del 2020 Liquidità](#), il [decreto-legge n. 34 del 2020 Rilancio](#), il [decreto-legge n. 104 del 2020 Agosto](#), e il [decreto-legge n. 137 del 2020 Ristori](#), il [decreto-legge n. 149 del 2020 Ristori-bis](#), il [decreto-legge n.154 del 2020 Ristori-ter](#) e il [decreto-legge n. 157 del 2020 Ristori-quater](#). In sede di conversione del primo D.L. Ristori, i contenuti dei decreti legge n.149, n. 154 e n. 157 sono stati trasposti, con talune modifiche ed integrazioni, nel [D.L. n. 137/2020](#).

In ragione del perdurare dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 e della conseguente necessità ed urgenza di introdurre nuove e più incisive misure a sostegno dei settori economici e lavorativi interessati dalle misure restrittive sono stati adottati, nel corso di quest'anno, il [decreto-legge n. 41 del 2021 Sostegni](#) e il [decreto-legge n. 73 del 2021 Sostegni-bis](#).

Gli interventi sono stati assunti in conformità al **Quadro europeo** temporaneo sugli **aiuti di Stato** "Temporary Framework for State aid measures to support the economy in the current COVID-19 outbreak" (si rinvia, sul punto, all'apposito [tema](#) dell'attività parlamentare).

Tra i **regimi di aiuto** alle imprese per contrastare gli effetti dell'emergenza pandemica, particolare rilievo assumono quelli per la **liquidità**, per la **patrimonializzazione** e i **contributi a fondo perduto** a favore dei soggetti che hanno subito riduzioni del fatturato. Relativamente a questi, a partire dal [decreto-legge 41 del 2021](#), viene superata la precedente impostazione, adottata nei D.L. Ristori, che vincolava i contributi alla sede dell'impresa nelle zone maggiormente soggette a misure restrittive e alla classificazione delle attività economiche interessate, individuate tramite i codici ATECO.

Si rinvia anche al [tema](#) dell'attività parlamentare sulle iniziative per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e alle [Faq](#) del Mef.

Per la **risposta** delle istituzioni **dell'Unione europea** all'epidemia di coronavirus, con particolare riferimento alle misure finalizzate a controbilanciare gli effetti socio-economici della crisi ed alla gestione delle frontiere esterne, si rinvia alla [pagina](#) istituzionale della Commissione UE.

Per una panoramica degli interventi legati all'emergenza adottati nel settore bancario si veda [l'apposita sezione del sito della Banca d'Italia](#).

## Le misure fiscali

Sotto il profilo fiscale, anzitutto diverse **misure di sospensione di adempimenti e di versamenti tributari** sono state introdotte inizialmente per la cd. zona rossa di Lombardia e Veneto dal decreto-legge n. 9 del 2020 e, successivamente, sono state confermate ed estese a tutto il territorio nazionale dal decreto-legge n. 18 del 2020 (cd. decreto Cura Italia), per essere poi prorogate dai **decreti Liquidità, Rilancio e Agosto** (quest'ultimo solo con riferimento al piano di rateizzazione).

Ulteriori sospensioni sono state poi disposte dal **decreto-legge Ristori** (decreto-legge n. 137 del 2020), dai decreti-legge nn. 3 e 7 del 2021, questi ultimi poi confluiti nel **decreto proroga termini** (decreto-legge n. 183 del 2020).

Anche la **legge di bilancio 2021** è intervenuta con modifiche e aggiustamenti agli istituti introdotti in sede emergenziale.

Da ultimo, numerose novità fiscali sono state introdotte con il **decreto-legge n. 41 del 2021 (Sostegni)**, con il **decreto-legge n. 73 del 2021 (Sostegni-bis)**.

Si ricorda in primo luogo che i contribuenti che decidano di non avvalersi delle sospensioni possono chiedere che della circostanza sia data **menzione** (articolo 71 del decreto-legge Cura Italia), che può essere **utilizzata a fini commerciali e di pubblicità**.

Per effetto del decreto Rilancio, sono rimasti **sospesi fino al 16 settembre 2020** (articoli 126 e 127 del decreto legge n. 34 del 2020) i termini dei seguenti adempimenti e versamenti:

- versamenti tributari, contributi previdenziali e assistenziali e premi per l'assicurazione obbligatoria per i comuni maggiormente colpiti dall'emergenza sanitaria;
- ritenute, contributi previdenziali e assistenziali e premi per l'assicurazione obbligatoria, nonché Iva in scadenza, a favore dei soggetti che operano in specifici settori (art. 61 decreto-legge Cura Italia);
- ritenute, trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, nonché dell'Iva, per i mesi di aprile e maggio 2020 per alcuni operatori economici che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nonché per i soggetti economici che hanno intrapreso l'esercizio dell'attività dopo il 31 marzo 2020 (articolo 18 decreto Liquidità);
- ritenute su ricavi e compensi percepiti nel periodo tra il 17 marzo ed il 31 maggio dai soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro (ritenute d'acconto sui redditi di lavoro autonomo nonché sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari, articolo 19 decreto Liquidità);
- ritenute, contributi previdenziali e assistenziali e premi per l'assicurazione obbligatoria per federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche (art. 61 del decreto Cura Italia);
- ritenute, contributi previdenziali e assistenziali e premi per l'assicurazione obbligatoria, nonché dell'Iva per i soggetti con ricavi o compensi fino a 2 milioni di euro e per i soggetti delle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi, Piacenza (artt. 61 e 62 decreto Cura Italia).

Il decreto-legge n. 104 del 2020 (Decreto Agosto) ha previsto, all'articolo 97, la possibilità di beneficiare della rateizzazione del pagamento dei versamenti generalmente sospesi: è stato consentito di versare tali importi possono essere versati, per il 50%, in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate di pari importo a partire dal 16 settembre 2020. Il versamento del restante 50% può essere effettuato, senza applicazione di sanzioni e interessi, mediante rateizzazione, fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 gennaio 2021.

Con riferimento ai cd. avvisi bonari, il decreto Rilancio (articolo 144) ha considerato ex legge tempestivi, se eseguiti entro il 16 settembre 2020, i pagamenti in scadenza tra l'8 marzo e il giorno antecedente l'entrata in vigore del decreto medesimo (19 maggio 2020).

L'articolo 98 del decreto Agosto ha prorogato al 30 aprile 2021 il termine di versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi e dell'IRAP, dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 per i soggetti tenuti all'applicazione degli Indici di affidabilità fiscale (ISA), per i contribuenti che applicano i regimi forfetari o di vantaggio, per coloro che partecipano a società, associazioni e imprese con redditi prodotti in forma associata, nonché a quelle che consentono di optare per il regime di cd. trasparenza fiscale.

Successivamente il [decreto-legge n.137 del 2020](#) (cd Ristori) ha previsto, all'**articolo 13-quater, ulteriori e più selettive** forme di **sospensione**, riguardanti in particolare i termini dei versamenti relativi ai contributi previdenziali e assistenziali, alle ritenute alla fonte, alle addizionali regionali e comunali e all'Iva, in scadenza nel mese di dicembre 2020. La sospensione ha operato per tutte le imprese con un fatturato non superiore a 50 milioni di euro nel 2019 che hanno registrato un calo almeno del 33% del fatturato nel mese di novembre

2020 rispetto allo stesso mese del 2019 e per chi ha intrapreso l'attività dopo il 30 novembre 2019. La sospensione si è applicata anche, a prescindere dai requisiti relativi ai ricavi o compensi e alla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi, a tutte le attività economiche sospese a seguito del Dpcm del 3 novembre 2020, per quelle oggetto di misure restrittive con sede nelle zone rosse, per le attività dei servizi di ristorazione in zone arancioni e rosse, per tour operator, agenzie di viaggio e alberghi nelle zone rosse. Si è consentito di effettuare i versamenti sospesi in un'unica soluzione (entro il 16 marzo 2021) o mediante rateizzazione (con prima rata entro il 16 marzo 2021).

Il decreto Ristori ha disposto inoltre numerose ulteriori sospensioni di versamenti. In questa sede si ricordano:

- l'articolo 13, che ha sospeso i termini per i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dovuti per la competenza del mese di novembre 2020 per i datori di lavoro privati appartenenti ai settori interessati dalle misure restrittive previste dal decreto del Presidente del Consiglio del 24 ottobre 2020;
- l'articolo 13-ter, che ha sospeso i termini dei versamenti che scadono nel mese di novembre 2020 relativi alle ritenute alla fonte sui redditi da lavoro dipendente e assimilato, alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale e all'IVA a beneficio dei soggetti che esercitano una serie di attività economiche danneggiate dalle misure previste dal D.P.C.M. del 3 novembre 2020;
- l'articolo 13-quinquies, che ha prorogato il termine per il versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi e dell'Irap a beneficio di alcuni contribuenti. Si ricorda al riguardo che il decreto Rilancio aveva considerato non dovuto il versamento del saldo 2019 e della prima rata dell'acconto 2020 relativi all'Irap.

Con riferimento **all'attività di riscossione**, il **decreto Sostegni-bis** (articolo 9) ha differito al **31 agosto 2021 il termine di sospensione del versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all'Agente della riscossione**. I pagamenti dovuti, riferiti al periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, devono essere effettuati entro il mese successivo alla scadenza del periodo di sospensione e, dunque, entro il 30 settembre 2021.

**A decorrere dal 1° settembre 2021 riprendono ad operare gli obblighi imposti al soggetto terzo debitore** (e quindi la necessità di rendere indisponibili le somme oggetto di pignoramento e di versamento all'Agente della riscossione fino alla concorrenza del debito).

Si ricorda che la sospensione delle cartelle è stata disposta dal decreto Cura Italia (decreto-legge n. 18 del 2020, articolo 68), (Rilancio (articolo 154) fino al 31 agosto 2020, poi differita dal decreto Agosto (articolo 99) al 15 ottobre 2020 e dal decreto-legge n. 125 del 2020 al 31 dicembre 2020, fino al 28 febbraio dal decreto-legge proroga termini (n. 183 del 2020) e fino al 30 aprile 2021 dal decreto-legge Sostegni (articolo 4, commi 1-3). Per ulteriori informazioni si rinvia al [sito dell'Agenzia delle entrate-Riscossione](#).

**L'articolo 5 del decreto Sostegni (41 del 2021), al comma 15, sposta il termine di versamento dell'imposta sui servizi digitali dal 16 febbraio al 16 maggio dell'anno solare successivo a quello in cui sono prodotti i ricavi derivanti dai predetti servizi, nonché quello di presentazione della relativa dichiarazione dal 31 marzo al 30 giugno del medesimo anno.** Si dispone, in sede di **prima applicazione**, lo slittamento del termine di **versamento dell'imposta** sui servizi digitali dal 16 marzo **al 16 maggio 2021**, con riferimento alle **operazioni imponibili nel 2020, nonché** lo spostamento del termine di **presentazione della relativa dichiarazione** dal 30 aprile al **30 giugno 2021**.

In precedenza, l'articolo 22-*quater* del decreto Proroga termini aveva posticipato il termine di versamento dell'imposta sui servizi digitali dal 16 febbraio al 16 marzo 2021 e quello di presentazione della relativa dichiarazione dal 31 marzo al 30 aprile 2021.

**Il decreto Sostegni** (articolo 4) ha prorogato inoltre dal 10 dicembre 2021 **al 31 luglio 2021** il termine per il pagamento delle **rate 2020** relative ad alcuni istituti di pace fiscale, ovvero di **definizioni agevolate e di saldo e stralcio dei debiti tributari**. Il medesimo provvedimento ha differito **al 30 novembre 2021 il termine "ultimo" per il pagamento delle rate in scadenza nel 2021**.

In particolare, per i contribuenti in regola con il pagamento delle rate 2020, da effettuarsi entro il prossimo 31 luglio 2021, il mancato, insufficiente o tardivo versamento delle rate in scadenza per l'anno 2021, non determina la perdita dei benefici della definizione agevolata se le stesse verranno corrisposte entro il 30

novembre 2021.

Entro il 30 novembre 2021, quindi, devono essere corrisposte integralmente:

- le rate della rottamazione-*ter* e della definizione agevolata delle risorse UE scadute il 28 febbraio, il 31 maggio e il 31 luglio 2021;
- le rate del saldo e stralcio scadute il 31 marzo e il 31 luglio 2021.

Resta confermata la scadenza del 30 novembre 2021 per il pagamento della quarta rata in scadenza nell'anno 2021 della rottamazione-*ter* e della definizione agevolata delle risorse UE.

Il **decreto Sostegni-bis** ha sospeso dall'8 marzo 2020 al 30 giugno 2021 le **verifiche di inadempienza** che le Pubbliche Amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica devono effettuare, ai sensi dell'art. 48 bis del DPR 602/1973, prima di disporre pagamenti - a qualunque titolo - di importo superiore a cinquemila euro. La sospensione è decorsa dal 21 febbraio 2020 per i soli contribuenti che, alla medesima data, avevano la residenza, la sede legale o la sede operativa nei comuni della c.d. zona rossa (allegato 1 del DPCM 1° marzo 2020).

Sono prive di qualunque effetto anche le verifiche disposte prima del 19/5/2020 (data di entrata in vigore del DL n. 34/2020), se l'Agente della riscossione non aveva notificato il pignoramento ai sensi dell'art. 72 bis del DPR n. 602/1973. Per le somme oggetto di tali verifiche, le Pubbliche Amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica possono quindi procedere al pagamento in favore del beneficiario.

Inoltre, il **decreto Sostegni** ha disposto l'**annullamento dei debiti**, risultanti dai singoli carichi affidati all'Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, che, alla data di entrata in vigore del decreto Sostegni, hanno importo residuo **fino a 5 mila euro** (comprensivi di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni).

Tra i debiti oggetto dell'annullamento sono compresi anche quelli eventualmente presenti nei piani di pagamento dei precedenti istituti di definizione agevolata e di pace fiscale contenuti nel decreto-legge n. 119 del 2018, del decreto-legge n. 34 del 2019 e della legge n. 145/2018.

I beneficiari sono:

- le persone fisiche che hanno percepito, nell'anno d'imposta 2019, un reddito imponibile fino a 30 mila euro;
- i soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno percepito, nel periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2019, un reddito imponibile fino a 30 mila euro.

L'annullamento non si applica alle seguenti tipologie di carichi affidati all'Agente della riscossione:

- debiti relativi alle "risorse proprie tradizionali" dell'Unione Europea e all'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione;
- debiti derivanti dal recupero degli aiuti di Stato considerati illegittimi dall'Unione Europea ovvero da condanne pronunciate dalla Corte dei conti;
- multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna.

L'**articolo 5 del decreto Sostegni**, ai commi 1-11 e 17, consente agli operatori economici che hanno subito **consistenti riduzioni del volume d'affari nell'anno 2020 (più del 30%)**, in conseguenza degli effetti economici derivanti dal perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, di **definire** in via **agevolata** le **somme dovute a seguito del controllo automatizzato** (cd. **avvisi bonari**), ai fini delle imposte dirette e dell'IVA, le cui comunicazioni sono state elaborate entro il 31 dicembre 2020 (con riferimento alle dichiarazioni 2017) ovvero devono essere elaborate entro il 31 dicembre 2021 (con riferimento alle dichiarazioni 2018), qualora tali **comunicazioni di irregolarità non siano state inviate** per la **sospensione** disposta dai provvedimenti emergenziali. La definizione agevolata **abbatte le sanzioni e le somme aggiuntive richieste con gli avvisi bonari**; restano dovuti imposte, interessi e contributi previdenziali.

Si ricorda inoltre che il **decreto Ristori** (articolo 13-*decies*) ha semplificato le procedure e le condizioni per l'**accesso alla rateazione** delle somme iscritte a ruolo, per le **richieste presentate fino al 31 dicembre**

**2021.** In deroga alla disciplina generale, per tali dilazioni la temporanea situazione di **obiettiva difficoltà deve essere documentata** solo per **somme di importo superiore a centomila euro** (in luogo di sessantamila euro). Per queste istanze, ove accolte, la **decadenza dal beneficio** si verifica solo in caso di **mancato pagamento di dieci rate**, anche non consecutive, in luogo di cinque. Si riaprono i **termini per la rateazione** del pagamento dei **carichi contenuti nei piani di dilazione** per i quali, **prima dell'8 marzo 2020 o del 21 febbraio 2020** (quest'ultima data per i contribuenti di Lombardia e Veneto della cd. zona rossa istituita all'inizio dell'emergenza sanitaria da COVID-19), è intervenuta la **decadenza dal beneficio**; tali carichi possono essere nuovamente dilazionati presentando **richiesta entro il 31 dicembre 2021**. Infine, si consente di **ripristinare la dilazione** anche dei **debiti per i quali, alla data del 31 dicembre 2019**, si è determinata l'inefficacia delle **precedenti rottamazioni delle cartelle** (di cui al decreto-legge n. 193 del 2016 e 148 del 2017).

In materia di **imposte dirette e IRAP** si ricordano anche:

- l'articolo 20 del decreto-legge n. 23 del 2020, **cd. Liquidità**, che ha consentito ai contribuenti di calcolare gli **acconti IRPEF, IRES e IRAP** sulla base del **cd. metodo previsionale** (ovvero in base ai redditi che si prevede di ottenere nel periodo di impresa) in luogo del criterio storico (sulla base della dichiarazione dell'anno precedente), nel periodo d'imposta 2020 (ovvero quello successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019), senza applicazione di sanzioni e interessi, a specifiche condizioni;

- l'articolo 98 del decreto-legge n. 104 del 2020, **cd. Agosto**, che ha prorogato al 30 aprile 2021 il termine di versamento della seconda o unica rata **dell'acconto delle imposte sui redditi e dell'IRAP**, dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 per i soggetti tenuti all'applicazione degli **Indici di affidabilità fiscale (ISA)**, per i contribuenti che applicano i **regimi forfetari o di vantaggio**, per coloro che partecipano a **società, associazioni e imprese con redditi prodotti in forma associata**, nonché a quelle che consentono di optare per il **regime di cd. trasparenza fiscale**. La proroga è stata successivamente estesa a **tutti i soggetti ISA operanti in determinati settori economici**, con domicilio fiscale o sede operativa nella cd. **zona rossa prevista dal DPCM 3 novembre 2020**, nonché esercenti l'attività di **gestione di ristoranti in zona arancione, a prescindere dall'eventuale diminuzione del fatturato o dei corrispettivi** (articolo 9-quinquies del **decreto Ristori**);

- il **regime transitorio straordinario** della disciplina dell'**ACE** (Aiuto alla Crescita Economica) per gli aumenti di capitale fino a 5 milioni di euro, che prevede anche la possibilità di **trasformare** il relativo beneficio fiscale in **credito d'imposta compensabile per il 2021**; si stabilisce inoltre che nel 2021, per la variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura del periodo d'imposta precedente, l'aliquota percentuale per il calcolo del rendimento nozionale del nuovo capitale è pari al 15 per cento (rispetto al coefficiente ordinario di remunerazione dell'1,3 per cento) (articolo 19 del decreto Sostegni-*bis*).

I decreti emergenziali hanno introdotto numerose misure agevolative sotto forma di **crediti d'imposta**. Si segnalano le seguenti misure agevolative:

- il credito di imposta per la **sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro** (articolo 64 del decreto-legge Cura Italia e articolo 30 del decreto legge Liquidità, confluito nell'articolo 125 del decreto-legge Rilancio, che ha potenziato la misura e ne ha esteso l'operatività; il decreto-legge Agosto ha potenziato le risorse a disposizione per tale misura);
- la previsione, per i **soggetti esercenti attività d'impresa**, arti e professioni, gli **enti non commerciali**, nonché per le strutture **ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale**, di un **credito di imposta** nella misura del **30 per cento** di alcune spese sostenute nei mesi di **giugno, luglio ed agosto 2021** per la **sanificazione** e l'acquisto di **dispositivi di protezione** (articolo 32 del decreto Sostegni-*bis*);
- il **credito di imposta** (introdotto dall'articolo 28 del decreto legge Rilancio) pari a una percentuale dell'**ammontare mensile del canone di locazione di immobili a uso non abitativo e affitto di azienda** a favore di alcuni soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi. Esso spetta anche alle imprese turistico-ricettive, fino al **30 aprile 2021**, a specifiche condizioni. Tale credito è stato progressivamente esteso nel tempo a diversi soggetti, tra cui: i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 15 milioni di euro nel secondo

periodo d'imposta antecedente al 26 maggio 2021, nonché agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, da gennaio 2021 a maggio 2021; le imprese esercenti attività di commercio al dettaglio, con ricavi superiori a 15 milioni di euro nel secondo periodo d'imposta antecedente a quello di entrata in vigore del decreto, in relazione ai canoni versati con riferimento a ciascuno dei mesi da gennaio 2021 a maggio 2021, in possesso di specifici requisiti (articolo 4 del decreto Sostegni-bis);

- la possibilità (articolo 122 del decreto Rilancio), fino al 31 dicembre 2021, per i beneficiari dei crediti d'imposta per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 di optare per la **cessione**, anche parziale, degli stessi ad altri soggetti, i quali possono utilizzare il credito ceduto anche in compensazione;
- il riconoscimento (articolo 176 del decreto Rilancio), per il periodo d'imposta 2020, ai nuclei familiari di un **credito**, fino ad un importo massimo di 500 euro, utilizzabile per il pagamento dei **servizi offerti dalle imprese turistico ricettive, bed & breakfast e agriturismo**. Esso è destinato ai nuclei familiari in possesso di una dichiarazione sostitutiva unica fornita dall'Inps e con ISEE non superiore a 40 mila euro; il decreto Ristori (articolo 5) ha esteso il beneficio al periodo d'imposta 2021 e il decreto **proroga termini** l'ha reso utilizzabile, per una sola volta, **fino al 31 dicembre 2021**;
- il credito d'imposta (articolo 81 del decreto Agosto e articolo 10, commi 1-2 del decreto Sostegni-bis), pari al 50% delle spese di investimento in campagne pubblicitarie effettuate a favore delle leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell'ambito delle discipline olimpiche ovvero società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi Olimpici e che svolgono attività sportiva giovanile; il decreto Sostegni-bis ha reiterato le misure per l'anno di imposta 2021, relativamente agli investimenti sostenuti dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, le agevolazioni fiscali;
- il riconoscimento (articolo 79 del decreto Agosto) per i due periodi di imposta **2020 e 2021 il credito di imposta per la riqualificazione delle strutture ricettive** turistico alberghiere istituito dal decreto legge n. 83 del 2014. L'agevolazione è prevista nella **misura del 65 per cento** ed è estesa anche alle strutture che svolgono **attività agrituristica, agli stabilimenti termali, nonché alle strutture ricettive all'aria aperta**;
- l'esenzione temporanea **da imposizione delle le plusvalenze** realizzate da **persone fisiche** che derivano dalla **cessione di partecipazioni al capitale di imprese start up innovative e PMI innovative**, nonché le plusvalenze **reinvestite** in **start up** e **PMI innovative**, a specifiche **condizioni** legate al **momento della sottoscrizione delle quote** e al **mantenimento dell'investimento nel tempo** (articolo 14 del decreto Sostegni-bis);
- le modifiche temporanee al credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi, che consentono anche ai **soggetti con un volume di ricavi o compensi non inferiori a 5 milioni di euro** di usufruire in un'unica quota annuale del credito di imposta per investimenti in beni strumentali nuovi a condizione che si tratti di investimenti in beni strumentali materiali **diversi dai beni materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello Industria 4.0** (beni diversi da quelli indicati nell'allegato A annesso alla legge di bilancio 2017) e gli investimenti **siano effettuati** a decorrere dal 16 novembre 2020 e **fino al 31 dicembre 2021** (articolo 20 del decreto Sostegni-bis);
- **l'introduzione di un credito d'imposta** spettante alle **imprese** che effettuano **attività di ricerca e sviluppo per farmaci innovativi, inclusi i vaccini**, nella misura del **20 per cento dei costi sostenuti dal 1° giugno 2021 al 31 dicembre 2030, entro l'importo massimo annuale per ciascun beneficiario di 20 milioni di euro** (articolo 31, commi 1-5 del decreto Sostegni-bis).

Con riferimento al **settore cinematografico**, il decreto Rilancio consente per il 2020 una **maggiore flessibilità nella ripartizione delle risorse destinate ai crediti di imposta in tale settore**, anche in **deroga** alle percentuali previste a regime (articolo 183, co. 7).

Con riferimento al settore della **stampa** si segnala l'ampliamento del c.d. **tax credit per le edicole** (articolo 98 del decreto-legge Cura Italia); il rafforzamento regime straordinario di accesso al credito di imposta per gli investimenti pubblicitari (articolo 186 del decreto Rilancio); il regime straordinario di forfettizzazione delle rese di giornali quotidiani e periodici, ai fini IVA (articolo 187); il credito d'imposta, in via straordinaria per l'anno 2020, per le spese sostenute per l'acquisto, nel 2019, della carta utilizzata per la stampa di quotidiani e periodici (articolo 188) e il credito d'imposta, per il 2020, in favore di alcune imprese

editrici di quotidiani e di periodici pari al 30% della spesa effettiva sostenuta nel 2019 per l'acquisizione dei servizi di server, hosting e banda larga per le testate edite in formato digitale (articolo 190). Il decreto Agosto ha previsto il rifinanziamento (articolo 96) di **alcune misure emergenziali** già previste dai decreti-legge n. 18 e n. 34 del 2020 e, in particolare, l'innalzamento da 60 a 85 milioni di euro del tetto di spesa previsto per il **credito d'imposta** per le imprese che effettuano **investimenti pubblicitari e l'incremento** dall'8 al 10 per cento del **credito d'imposta** riconosciuto alle imprese editrici di quotidiani e periodici iscritte al registro degli operatori di comunicazione per **l'acquisto della carta utilizzata per la stampa**.

Le misure in favore della **stampa** sono state ulteriormente rafforzate e implementate anche dall'articolo 67 del decreto **Sostegni-bis**.

Il medesimo decreto *Sostegni-bis* (articolo 65, commi 5 e 6) ha disposto l'esonero - **dal 1° gennaio al 31 agosto 2021** - per i soggetti che esercitano le attività di **circo equestre** e di **spettacolo viaggiante** dal pagamento dei canoni dovuti per concessioni o autorizzazioni concernenti **l'utilizzazione del suolo pubblico**.

Con riferimento alle **detrazioni fiscali**, il medesimo decreto Rilancio ha disposto l'incremento della **detrazione per l'ecobonus e sismabonus al 110 per cento** per le spese sostenute a fronte di specifici interventi (efficientamento energetico, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti fotovoltaici e di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici), con fruizione in 5 rate annuali di pari importo o opzione per la trasformazione in credito d'imposta o sconto (articolo 119). L'articolo 80 del decreto Agosto ha esteso **gli incentivi fiscali** in materia di efficienza energetica, *sismabonus*, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici, anche alle **dimore storiche accatastate nella categoria A/9** (castelli e palazzi di eminenti pregi artistici o storici) **a condizione che siano aperte al pubblico e modifiche alla disciplina del cd. Superbonus**; ulteriori modifiche hanno inteso **chiarire la definizione di accesso autonomo dall'esterno e semplificare la presentazione dei titoli abilitativi relativi agli interventi sulle parti comuni**. Il provvedimento ha chiarito infine l'applicazione ai comuni del **sisma** Centro Italia del **Superbonus al 110%** per l'importo eccedente il contributo per la ricostruzione. **I limiti delle spese ammesse sono aumentati del 50 per cento per gli interventi di ricostruzione riguardanti i comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016 e 2017 e del 2009**, in alternativa al contributo per la ricostruzione (articolo 57-*bis*).

Si ricorda in questa sede che [la legge di bilancio 2021](#) ha prorogato per il medesimo anno 2021 le **detrazioni** spettanti per le spese sostenute per interventi di **efficienza energetica, di ristrutturazione edilizia**, per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, nonché per il recupero o il restauro della facciata esterna degli edifici (commi 58-59) e quelle per la sistemazione a verde di aree scoperte di immobili privati a uso abitativo (comma 75). Il provvedimento ha **modificato la disciplina della detrazione al 110%** (cd **superbonus**), prorogandolo per gli interventi di efficienza energetica e antisismici effettuati sugli edifici **fino al 30 giugno 2022**.

Estensioni e semplificazioni sul **Superbonus** sono disposte **dai decreti-legge nn. 59 e 77 del 2021**.

Il **decreto Rilancio (articolo 121)** consente per gli **anni 2020 e 2021** di trasformare alcune **detrazioni fiscali**, alternativamente, in uno **sconto** pari al massimo al corrispettivo dovuto al fornitore o in credito d'imposta con possibilità di successiva **cessione** ad altri soggetti (articolo 121). Il credito di imposta è di importo pari alla detrazione spettante e può essere ceduto anche a istituti di credito e gli **altri intermediari finanziari**; la trasformazione della detrazione in credito di imposta opera solo all'atto della cessione ad altri soggetti; è stata introdotta la possibilità di esercitare la predetta opzione in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori.

In **materia di Iva**, si ricorda che i decreti emergenziali hanno previsto la **definitiva soppressione delle c.d. clausole di salvaguardia e dei relativi aumenti Iva e accise** (articolo 123 del decreto Rilancio). Inoltre, fino al 31 dicembre 2020 sono **esenti**, con diritto alla detrazione dell'imposta pagata sugli acquisti, le **cessioni di mascherine e di altri dispositivi medici e di protezione individuale**. Dal 1° gennaio 2021 a tali cessioni si applica l'aliquota Iva del 5% (articolo 124 del decreto Rilancio). Il decreto *Sostegni-bis* (articolo 18) modifica la disciplina della **variazione dell'imponibile IVA o dell'imposta dovuta** e, dunque, sul diritto di portare in **detrazione l'imposta corrispondente alle variazioni in diminuzione**, nel caso di **mancato pagamento del corrispettivo legato a procedure concorsuali ed esecutive individuali**. In particolare le norme in esame, per le **procedure concorsuali**, **ripristinano la possibilità di esercitare il diritto alla detrazione** da mancato pagamento - emettendo nota di credito IVA – già a partire dalla data in cui il cedente o il prestatore è; assoggettato a una procedura concorsuale, in luogo di dover attendere l'infruttuoso esperimento della stessa. La condizione di infruttuosità della procedura, ai fini dell'esercizio del diritto alla

detrazione, permane per le procedure esecutive individuali.

Per il 2020 il decreto Rilancio ha elevato a un milione di euro il **limite** per la **compensazione**, in F24, dei crediti tributari (articolo 147). Per il **2021** il predetto limite è elevato a **2 milioni di euro** (articolo 22 del decreto Sostegni-*bis*).

L'articolo 145 del decreto Rilancio ha consentito di effettuare i rimborsi fiscali nei confronti di tutti i contribuenti senza l'applicazione della procedura di compensazione tra il credito d'imposta e il debito iscritto a ruolo nell'anno 2020. L'articolo 5, comma 12 del decreto Sostegni proroga al 30 aprile 2021 la sospensione, in sede di erogazione dei rimborsi fiscali, dell'applicazione della compensazione tra il credito d'imposta e il debito iscritto a ruolo.

Il decreto proroga termini ha rinviato al 1° gennaio 2022 la decorrenza dell'obbligo di invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, esclusivamente mediante memorizzazione elettronica e trasmissione telematica (**articolo 3, comma 5**). Sul punto è intervenuta anche la **legge di bilancio 2021**, che ha introdotto un **nuovo quadro sanzionatorio per le violazioni attinenti agli adempimenti correlati alla memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi**, chiarendo inoltre il termine per la memorizzazione elettronica e, a richiesta del cliente, per la consegna dei documenti e differendo l'operatività dell'utilizzo dei sistemi evoluti di incasso, ai fini dell'obbligo di memorizzazione, dal 1° gennaio 2021 al 1° luglio 2021 (commi 1109-1114).

Ulteriori differimenti sono stati previsti dal decreto Rilancio per l'avvio sperimentale della cd. **precompilata Iva** (articolo 142); l'integrazione dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche inviate tramite il Sistema di Interscambio (articolo 143), sulla quale era già intervenuto il decreto Liquidità con una prima semplificazione e dilazione delle scadenze (articolo 28). In tema di precompilata IVA, l'articolo 1 del decreto Sostegni ha rinviato l'avvio dell'istituto al 1° luglio 2021, in luogo del 1° gennaio 2021.

Si ricordano inoltre le seguenti misure:

- il **raddoppio** (articolo 112 del decreto Agosto) **per il solo periodo di imposta 2020, del limite di esenzione dall'IRPEF per i beni ceduti e i servizi prestati al lavoratore**; tale limite è stato quindi elevato, per il suddetto periodo di imposta, **da 258,23 euro a 516,46 euro**;
- la proroga (articolo 10 del decreto Ristori) al **10 dicembre 2020** (anziché al 31 ottobre) il termine per **l'invio all'Agenzia delle entrate del modello 770**, che attesta le ritenute fiscali operate dai sostituti d'imposta e i relativi versamenti nel corso dell'anno d'imposta 2019;
- la **sospensione**, fino al 31 dicembre 2021, degli adempimenti necessari (quali il cambio di residenza) per godere delle **agevolazioni fiscali connesse all'acquisto della prima casa** (articolo 24 del decreto Liquidità, prorogato dal decreto-legge n. 183 del 2020, articolo 3);
- la neutralizzazione degli effetti fiscali delle **cessioni di farmaci nell'ambito di programmi ad uso compassionevole**, modalità con cui vengono attualmente ceduti i farmaci volti a contrastare il COVID 19 (articolo 27 del decreto Liquidità), nonché la **detraibilità a fini Iva delle erogazioni liberali in natura** per finanziare interventi di contenimento e gestione dell'emergenza (articolo 12-*quater* del medesimo decreto Liquidità);
- la **digitalizzazione degli atti del processo tributario**, anche se la controversia è stata avviata dalle parti con modalità cartacee (articolo 29 del decreto Liquidità);
- il rinvio **al 2022** della d. **sugar tax** (per effetto della legge di bilancio 2021 e del [decreto attuativo del 12 maggio 2021](#));
- il **rinvio al 1° gennaio 2022** cd. **plastic tax**, imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego (MACSI), per effetto dell'articolo 9, comma 4 del decreto Sostegni-*bis*;
- l'**abolizione dell'IMU dovuta nel 2020** per alcune attività produttive particolarmente colpite dalla pandemia. Inizialmente i provvedimenti emergenziali hanno previsto **l'abolizione della prima rata IMU per stabilimenti balneari** marittimi, lacuali e fluviali o stabilimenti **termali**, così come per **agriturismi, villaggi turistici, ostelli della gioventù e campeggi**, a condizione che i proprietari siano anche gestori delle attività. L'agevolazione è stata estesa anche per **gli immobili in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive** nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni (articolo 177 del decreto Rilancio). Successivamente è stata disposta **l'esenzione dal**



**pagamento anche della seconda rata IMU** (articolo 78 del decreto Agosto) e, per le **pertinenze delle strutture ricettive**, (categoria D/2) l'incentivo è stato esteso **anche alla prima rata**. Il decreto Ristori ha abolito la seconda rata dell'IMU 2020 per gli immobili e le relative pertinenze in cui si svolgono le attività imprenditoriali interessate dalla sospensione disposta col D.P.C.M. 24 ottobre 2020 in ragione dell'aggravarsi dell'emergenza sanitaria, e cioè dei settori della ricettività alberghiera, della ristorazione e della somministrazione di cibi e bevande, del turismo, dello sport e dello spettacolo, della cultura e dell'organizzazione di fiere e altri eventi; tale abolizione è estesa alla vendita al dettaglio e servizi alla persona nei comuni delle aree con scenario di massima gravità e livello di rischio alto (articoli 9, 9-bis e 9-ter). **L'IMU 2021 è stata abolita per specifiche strutture turistico-ricettive** (tra cui stabilimenti balneari e termali, alberghi e pensioni e simili, immobili utilizzati per strutture espositive o fieristiche, sale da ballo) per effetto della legge di bilancio 2021 (commi 599-600 della legge n. 178 del 2020) e per i soggetti destinatari del **contributo a fondo perduto** disposto dal decreto Sostegni, cioè i soggetti passivi **titolari di partita IVA** che svolgono attività d'**impresa, arte o professione o producono reddito agrario**, con alcune eccezioni e a specifiche condizioni, in termini di **limiti di reddito, ricavi o compensi**, valevoli per accedere al contributo (articolo 6-sexies del decreto-legge 41 del 2021);

- le modifiche alla disciplina dell'**imposta di soggiorno e al contributo di sbarco o soggiorno** e l'istituzione di un Fondo, per l'anno 2020, per il ristoro parziale dei comuni a seguito della mancata riscossione dell'imposta o del contributo (articolo 180 del decreto Rilancio e articolo 40 del decreto Agosto; il contributo per il mancato incasso è stato elevato dall'articolo 55 del decreto Sostegni-bis);
- l'esonero, per alcuni soggetti, dal pagamento (fino al **31 dicembre 2021**) del **canone** patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitari nonché del canone per l'occupazione delle aree destinate ai mercati (Cosap e Tosap, articolo 30 del decreto Sostegni);
- in ragione delle restrizioni legate all'emergenza sanitaria da COVID-19, per il solo anno 2020 sono considerate compagnie aeree che effettuano prevalentemente trasporti internazionali, e che dunque godono del regime di non imponibilità IVA di specifiche operazioni, quelle che rispettavano tale requisito nel 2019 (legge di bilancio 2021, legge n. 178 del 2020, comma 713);
- l'estensione (articolo 5, comma 16 del decreto Sostegni) di **3 mesi del termine massimo** previsto dalla normativa fiscale vigente per effettuare il **processo di conservazione digitale dei documenti tributari**;
- lo slittamento del **termine per l'invio (agli interessati e all'Agenzia delle entrate)** da parte dei sostituti d'imposta delle **certificazioni uniche fino al 31 marzo 2021**; lo slittamento, con esso, del **termine per la scelta** da parte del sostituto del **soggetto** per il tramite del quale sono **rese disponibili le comunicazioni del risultato finale delle dichiarazioni**; il **posticipo dal 16 al 31 marzo 2021 del termine per la trasmissione** telematica all'Agenzia delle entrate, da parte dei soggetti terzi, dei **dati** relativi a **oneri e spese sostenuti** dai contribuenti nell'anno precedente, delle spese sanitarie rimborsate nonché degli altri dati riguardanti deduzioni o detrazioni; il **posticipo dal 30 aprile al 10 maggio 2021 del termine** entro cui **l'Agenzia delle entrate mette a disposizione dei contribuenti la dichiarazione dei redditi precompilata** (articolo 5, commi 19-22 del decreto Sostegni).

In ragione dell'emergenza sono stati concessi specifici **incentivi fiscali per le erogazioni liberali** (articolo 66 del decreto Cura Italia), in denaro e in natura, effettuate per **finanziare gli interventi** di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, estesi anche alle erogazioni in favore di enti religiosi civilmente riconosciuti. In merito alle misure alle **donazioni per solidarietà sociale**.

Con riferimento al settore dei **giochi**, il decreto-legge n. 18 del 2020 dispone la **proroga del versamento del prelievo erariale unico e del canone accessorio** sugli apparecchi c.d. *Amusement With Prizes* (AWP o new slot) e *Video Lottery Terminal* (VLT), del canone per la concessione della raccolta del Bingo, nonché la proroga dei termini per l'indizione, da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, di una gara per una serie di **concessioni** in materia di apparecchi da divertimento e intrattenimento e gioco a distanza, la proroga dei termini per l'indizione di gare per le scommesse e il Bingo, del termine per la **sostituzione degli apparecchi** da gioco e per l'entrata in vigore del Registro unico degli operatori del gioco pubblico (articolo 69).

Il decreto Ristori (articolo 13-novies) stabilisce che il **versamento del saldo del prelievo erariale unico sugli apparecchi da intrattenimento e del canone concessorio**, relativo al **quinto bimestre 2020**, con scadenza al **18 dicembre 2020**, sia versato nella misura del **20 per cento**. Si prevede una forma di **rateizzazione** per le restanti somme dovute, con versamento dell'ultima rata entro il **30 giugno 2021**.

Il decreto Agosto (articolo 101) **proroga i termini del pagamento della seconda restante rata**, *una tantum*, dell'**offerta economica** a carico della società aggiudicatrice della **gara** per la concessione della gestione dei **giochi numerici a totalizzatore nazionale**. La data per la **stipula della nuova convenzione** viene fissata al **1° dicembre 2021**. Si stabilisce, altresì, che con **determinazione** direttoriale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli siano successivamente stabilite le **modalità di corresponsione della seconda rata** suddetta, in modo da garantire il pagamento dell'intero importo entro il **15 dicembre 2020**.

L'**articolo 100** del decreto Agosto stabilisce che la **durata quindicennale delle concessioni demaniali** (commi 682 e 683, legge di bilancio 2019) si applica anche alle **concessioni lacuali e fluviali**, alle **concessioni per la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto**, inclusi i punti d'ormeggio, nonché ai rapporti aventi ad oggetto la gestione di **strutture turistico ricreative** in aree ricadenti nel demanio marittimo per effetto di provvedimenti successivi all'inizio dell'utilizzazione. Sono inoltre introdotte norme sui criteri di quantificazione dei relativi **canoni**.

In materia di **accise e dogana** si segnalano le numerose misure disposte dal decreto Rilancio e, in particolare: il differimento di adempimenti e la rimessione in termini per i versamenti (artt. da 129 a 132); la **proroga del pagamento dei diritti doganali** in scadenza tra il 1° maggio (data in cui cessano gli effetti dell'[art.92 del D.L. n.18 del 2020](#)) e il 31 luglio 2020, senza applicazione di sanzioni ed interessi, per alcune categorie produttive in gravi difficoltà di carattere economico o sociale (articolo 161); le modifiche alla disciplina della **rateizzazione del debito di accisa** per il titolare di deposito fiscale (articolo 162); la proroga al 31 ottobre 2020 del pagamento dell'accisa sui prodotti da fumo e sui tabacchi da inalazione senza combustione, nonché dell'imposta di consumo sui prodotti liquidi da inalazione e sui prodotti accessori ai tabacchi da fumo, dovute per i mesi di aprile e maggio 2020 (articolo 163).

## Le misure di sostegno finanziario alle imprese

Le misure di sostegno economico alle imprese contenute nei decreti legge adottati tra marzo 2020 e maggio 2021 sono riconducibili essenzialmente alle seguenti principali direttrici di intervento:

- sostegno alla **liquidità**
- sostegno alla **patrimonializzazione** e **contributi a fondo perduto**;
- sostegno all'**export** e all'**internazionalizzazione**;
- **sospensione** di taluni **adempimenti** e di **versamenti tributari**, nonché **sgravi** temporanei sui costi fissi delle **bollette elettriche** per le utenze non domestiche in bassa tensione;
- interventi per le **imprese in crisi**, per la riconversione industriale e i contratti di sviluppo;
- tutela del tessuto economico imprenditoriale nazionale attraverso modifiche, talune delle quali temporanee, all'esercizio di poteri speciali nei settori di rilevanza strategica (cd. **golden power**). Per una disamina delle modifiche alla cd. "*golden power*", si rinvia al successivo paragrafo "banche, finanze e mercati".

E' poi opportuno segnalare gli ulteriori interventi specificamente diretti a sostenere le imprese appartenenti a **comparti economico-produttivi particolarmente colpiti** dalla crisi, quali il **comparto turistico e relativo indotto**, ivi incluso quello della ristorazione. Per un esame delle misure in questione, si rinvia all'apposito **tema** dell'attività parlamentare.

## Sostegno alla liquidità

### *Moratoria ex lege sui finanziamenti*

Alle micro piccole e medie imprese (MPMI) che abbiano autocertificato di avere subito temporanea carenza di liquidità in seguito all'emergenza COVID è stata data in primo luogo la possibilità di usufruire di una **moratoria ex lege sui finanziamenti** contratti ([articolo 56 del D.L. n. 18/2020](#), cd. "Cura Italia"). Si deve trattare di MPMI alle quali, al 17 marzo 2020 (entrata in vigore del D.L. n. 18) sono stati accordati mutui, finanziamenti a rimborso rateale, prestiti non rateali, linee di credito e le quali, alla stessa data non presentavano esposizioni classificabili, come deteriorate. Il regime di aiuto è stato **approvato dalla Commissione europea** il 25 marzo 2020.

La legge di bilancio 2021 ([L. n. 178/2020](#), art.1, co. 213) ha esteso l'operatività della moratoria alle persone fisiche esercenti le attività di cui al codice Ateco 2007- Sezione K "Attività finanziarie e assicurative" e le società di agenti in attività finanziaria, alle società di mediazione creditizia, nonché le società che

svolgono le attività contrassegnate dal codice ATECO 66.21.00, ovvero le attività di periti e liquidatori indipendenti delle assicurazioni.

La moratoria, inizialmente disposta sino al 30 settembre 2020, è stata prorogata dapprima sino al 31 gennaio 2021, e, per le imprese del comparto turistico, per la parte concernente il pagamento delle rate dei mutui, al 31 marzo 2021 dal [D.L. n. 104/2020](#) (articolo 65 e 77). Successivamente, la moratoria è stata ulteriormente [prorogata](#) sino al 30 giugno 2021 dalla L. di Bilancio 2021 ([L. n. 178/2020](#), art.1, co. 248-254) e, da ultimo, sino al **31 dicembre 2021**, limitatamente alla sola quota capitale, dal [D.L. n. 73/2021](#) (art. 16). La [Banca d'Italia](#) ha in proposito precisato che il soggetto finanziato che ha richiesto la proroga non potrà essere classificato a sofferenza per tutto il periodo di efficacia del beneficio concesso.

Le banche e gli altri soggetti finanziatori possono accedere, su richiesta, ad una garanzia, pari al 33% degli importi, rilasciata da apposita **sezione speciale del Fondo di garanzia per le PMI**. La sezione è stata a tal fine inizialmente dotata di 1.730 milioni di euro per il 2020. L'importo è stato successivamente rideterminato in 1.438,4 milioni per il 2020 (ai sensi del [D.L. n. 23/2020](#) e dal [D.L. n. 104/2020](#)) e in 300 milioni per il 2021 (ai sensi della Legge di bilancio 2021, [L. n. 178/2020](#), art. 1, co. 254). Circa le **modalità operative** della sezione speciale, [si rinvia qui](#).

### "Garanzia Italia" SACE

Il [D.L. n. 23/2020](#) (articolo 1 e 13), convertito in [legge n. 40/2020](#), ha delineato uno **schema di garanzie straordinarie e transitorie sui finanziamenti bancari alle imprese**, incentrato sul ruolo di **SACE S.p.A.** e del **Fondo di garanzia delle PMI**.

L'intervento in garanzia di SACE non si sovrappone a quello del Fondo di garanzia PMI, bensì lo completa, in quanto interviene per categorie di imprese medio grandi e comunque per imprese che hanno esaurito la loro capacità di accesso o non hanno più accesso al Fondo di garanzia PMI.

Il **regime di aiuti** è stato **autorizzato dalla Commissione europea**, in quanto conforme alla disciplina sugli aiuti di Stato nel contesto dell'attuale epidemia da COVID-19 ([State Aid Temporary Framework](#)).

In particolare, l'[articolo 1 del D.L. n. 23/2020](#), convertito in [L. n. 40/2020](#), modificato dal [D.L. n. 104/2020](#), dalla [Legge di bilancio 2021](#) e, da ultimo, dal [D.L. n. 73/2021](#), autorizza SACE S.p.A a concedere garanzie in favore di banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma da questi concessi alle imprese con sede in Italia, colpite dall'epidemia Covid-19. Possono beneficiare dei finanziamenti garantiti le imprese di qualsiasi dimensione, ma, come accennato, le PMI devono aver pienamente utilizzato la loro capacità di accesso al Fondo centrale di garanzia per le PMI, nonché alle garanzie fornite da ISMEA relativamente alle imprese del settore agricolo, agroalimentare e della pesca. Sono escluse dal beneficio le società che, direttamente o indirettamente, controllano o sono controllate da una società residente in un Paese o territorio non cooperativo a fini fiscali.

L'operatività della misura, inizialmente prevista sino al 31 dicembre 2020, è stata dapprima prorogata fino al 30 giugno 2021 con la Legge di bilancio 2021, [L. n. 178/2020](#), art. 1, co. 206, lett. a)) e, successivamente, **sino al 31 dicembre 2021** dal [D.L. n. 73/2021](#)(articolo 13, comma 1, lett. a)).

Gli impegni complessivamente assunti da SACE non devono superare i **200 miliardi di euro**, di cui **almeno 30 miliardi destinati alle PMI**, comprendendo tra queste i lavoratori autonomi e i liberi professionisti titolari di partita IVA, **nonché le associazioni professionali e le società tra professionisti**.

Gli impegni assunti da SACE sono garantiti dallo Stato e, a tal fine, è stato istituito un apposito **Fondo** a copertura dei relativi oneri statali presso il **Ministero dell'economia e delle finanze**, con una **dotazione iniziale pari a 1.000 milioni** di euro per il 2020. Il [Decreto-legge n. 34/2020](#) ha consistentemente rifinanziato il Fondo, di **30.000 milioni** di euro per l'anno **2020** (articolo 31).

La garanzia SACE è rilasciata **entro il 31 dicembre 2021**, sulla base di una serie di condizioni:

- la **durata massima** del finanziamento è di 6 anni (con la possibilità di un preammortamento fino a 36 mesi). Con il recente [D.L. n. 73/2021](#), previa notifica e autorizzazione della Commissione UE, su richiesta delle parti, **i finanziamenti** con durata sino a 6 anni, **già garantiti** da SACE S.p.A., possono essere **estesi fino a 10 anni** o sostituiti con nuovi finanziamenti fino a 10 anni (art. 13, lett. b) e c)).

- l'impresa beneficiaria, al 31 dicembre 2019 **non** doveva rientrare nella categoria delle **imprese in difficoltà**, e, al 29 febbraio 2020, non doveva avere esposizioni deteriorate nei confronti del settore bancario.

Le imprese ammesse alla **procedura del concordato** con continuità aziendale, che hanno stipulato **accordi di ristrutturazione dei debiti** o hanno presentato, in sede di procedura fallimentare, un **piano idoneo a consentire il risanamento della esposizione debitoria** dell'impresa e ad assicurare il riequilibrio della sua situazione finanziaria, sono state ammesse, a condizione che, alla data di presentazione della domanda, le loro **esposizioni non** fossero classificabili come **deteriorate**, non presentassero importi in arretrato e il finanziatore possa ragionevolmente presumere il rimborso integrale dell'esposizione alla scadenza. Sono in ogni caso escluse le imprese con esposizioni classificate come sofferenze ai sensi della disciplina bancaria vigente;

- l'importo garantito non deve essere superiore, conformemente allo *State Aid Temporary Framework* europeo, al maggiore tra i seguenti elementi: 25 per cento del fatturato annuo relativo al 2019; doppio dei costi del personale relativi al 2019;
- percentuale di copertura, che può essere del **70, 80 o 90 per cento**. Le percentuali sono inversamente proporzionali alla dimensione delle imprese.
- l'assunzione da parte delle imprese beneficiarie di specifici impegni, tra i quali quello di gestire i livelli occupazionali tramite accordi sindacali e quello di **non approvare la distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni** nel corso del **2020**, o, se la distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni al momento della richiesta di finanziamento ha già avuto luogo, l'impegno a non distribuire dividendi viene assunto per i 12 mesi successivi alla richiesta. Inoltre, le imprese beneficiarie si devono impegnare a **non delocalizzare** gli stabilimenti produttivi;
- destinazione del finanziamento a **determinate tipologie di spese** aziendali; tra queste, per non più del **20 per cento** dell'importo erogato, **al pagamento di rate di finanziamenti, scadute o in scadenza nel periodo emergenziale** il cui rimborso sia oggettivamente impossibile a causa dell'epidemia da COVID (qui il [manuale operativo SACE](#)).

Per facilitare l'accesso delle imprese alle garanzie di SACE e per contrastare tentativi di infiltrazione criminale, è stata prevista l'**autocertificazione**. **Il soggetto che eroga il finanziamento non è tenuto a svolgere accertamenti ulteriori** rispetto alla verifica formale di quanto dichiarato (articolo 1-*bis* del [D.L. n. 23/2020](#)).

 **GRANDI IMPRESE**  
**GARANZIA ITALIA SACE**

	<b>DURATA 6 ANNI</b>
	<b>PRESTITO FINO AL 25% DEL FATTURATO O AL DOPPIO DEI COSTI DEL PERSONALE PER IL 2019</b>
	<b>PREAMMORTAMENTO 2 ANNI</b>

  

<b>1</b>	<b>GARANZIA AL 90% - PROCEDURA SEMPLIFICATA</b> Per imprese con meno di 5000 dipendenti in Italia e valore del fatturato fino a 1,5 miliardi di euro
<b>2</b>	<b>GARANZIA AL 80%</b> Per impresa con un fatturato tra 1,5 miliardi e 5 miliardi di euro o con più di 5000 dipendenti in Italia
<b>3</b>	<b>GARANZIA AL 70%</b> Per imprese con valore del fatturato superiore a 5 miliardi di euro

[www.mef.gov.it](http://www.mef.gov.it)

#### *Garanzia SACE su operazioni di factoring*

La "Garanzia Italia" SACE di cui all'[articolo 1 del D.L. n.23/2020](#) si applica anche alle **cessioni dei crediti** con garanzia di solvenza prestata dal cedente (**pro solvendo**) e, a decorrere dal **1 gennaio 2021**, senza di garanzia di solvenza (**pro soluto**) effettuate dalle imprese beneficiarie a favore di banche e intermediari finanziari. L'**estensione** dell'ambito di applicazione della **garanzia SACE** alle **cessioni dei crediti pro soluto** è stata disposta dalla legge di Bilancio 2021 (ar. 1, co. 206, lett. b) e co. 211). Si rinvia al [sito istituzionale SACE](#).

#### *Garanzia SACE su operazioni di rinegoziazione del debito*

La **legge di Bilancio 2021** ha esteso, a decorrere dal 1° gennaio 2021 la garanzia SACE ad operazioni di finanziamento con **rinegoziazione** del debito, a date condizioni: l'erogazione di **credito aggiuntivo** deve essere in misura pari ad almeno il **25 per cento** dell'importo del finanziamento oggetto di rinegoziazione e il rilascio della garanzia deve essere idoneo a determinare un minor costo e/o una maggior durata del finanziamento rispetto a quello rinegoziato (art. 1, co. 206, lett.c)). In caso di rinegoziazione del debito, la quota destinata al rimborso di finanziamenti erogati dai medesimi finanziatori non è accreditata su apposito conto corrente dedicato (art. 1, co. 208).

#### *Garanzia SACE alle imprese "mid cap", già prestate dal Fondo garanzia PMI*

La **legge di bilancio 2021** ha consentito alle imprese "**mid-cap**" di accedere, a decorrere dal 1° marzo 2021, allo strumento "**Garanzia Italia**" SACE alle medesime condizioni agevolate già offerte a tale tipologia di imprese dal **Fondo di garanzia PMI** ai sensi dell'[articolo 13, comma 1 del D.L. n. 23/2020](#), la cui operatività straordinaria, per le imprese "mid cap", è cessata il 28 febbraio 2021 (art. 1, co. 245 e co. 209, che ha inserito un nuovo articolo 1-bis.1 nel [D.L. n. 23/2020](#)).

La garanzia SACE a favore delle imprese cd. "**mid-cap**" opera anch'essa fino al 31 dicembre 2021, ai sensi della proroga contenuta nel [D.L. n. 73/2021](#) (art. 13, comma 1, lett. e)). Il medesimo decreto legge ha precisato la definizione di "**mid-cap**" (imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499, determinato sulla base delle unità di lavoro anno e non riconducibili alle categorie di micro, piccole e medie imprese) e rimosso l'obbligo per le stesse, beneficiarie della garanzia SACE, di **non approvare la distribuzione di dividendi o riacquistare azioni**. Si rinvia all'apposito [manuale operativo SACE](#), del 1 marzo 2021 (art. 13, comma 3 e comma 1, lett. .

### *Garanzia SACE su titoli del debito*

Inoltre, SACE è stata autorizzata a concedere, **fino al 31 dicembre 2021**, garanzie in favore di banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e altri soggetti che sottoscrivono in Italia prestiti obbligazionari o altri titoli di debito emessi dalle imprese ai quali sia attribuito un *rating* pari a BB- o equivalente. L'estensione della misura, al 31 dicembre 2021, è stata disposta dal [D.L. n. 73/2021](#) (articolo 13, co. 1, lett. a)). Il medesimo decreto legge ha **ridotto dal 30 al 15 per cento** la quota - rapportata al valore dell'emissione - che i sottoscrittori originari dei prestiti obbligazionari con classe di *rating* inferiore a BBB- sono obbligati a mantenere per l'intera durata della garanzia.

### *Garanzie statali su esposizioni di CDP*

Fermo restando il limite massimo complessivo dei 200 miliardi di euro di esposizioni previsto dall'[articolo 1 del D.L. n. 23/2020](#), il MEF è stato autorizzato a concedere, con decreto del Ministro, **garanzie**, anche di prima perdita, **su esposizioni di Cassa depositi e prestiti assunte o da assumere entro il 31 dicembre 2021** derivanti da **garanzie** rilasciate **su portafogli di finanziamenti** concessi da banche e altri soggetti abilitati all'esercizio del credito alle imprese con sede in Italia che abbiano sofferto di una riduzione del fatturato a seguito dell'emergenza epidemiologica ([articolo 1, co. 13, D.L. n. 23/2020](#)). La proroga al 31 dicembre 2021 è stata disposta dal [D.L. n. 73/2021](#) (articolo 13, co. 1, lett. a)).

### *Garanzie SACE in favore delle assicurazioni su crediti commerciali a breve termine*

Il [D.L. n. 34/2020](#) (art. 35) ha autorizzato **SACE** a prestare garanzia a favore delle **imprese di assicurazione del ramo credito** sugli **indennizzi generati dalle esposizioni relative a crediti commerciali a breve termine** maturati dal 19 maggio 2020 (data di entrata in vigore del decreto legge) **fino al 30 giugno 2021**, entro il limite massimo di 2.000 milioni di euro. La proroga dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 è stata disposta dalla Legge di bilancio 2021 (art. 1, co. 232, lett. b)). La garanzia SACE è stata fissata **sul 90% degli indennizzi**.

Sugli impegni di SACE opera la garanzia statale. A tal fine, è stata istituita - nell'ambito del Fondo a copertura degli oneri derivanti dalle garanzie assunte da SACE - una sezione speciale dotata di **1.700 milioni** di euro per il **2020** ([art. 31, co. 1, D.L. n. 34/2020](#)). La sezione è alimentata, anche con le risorse finanziarie versate dalle compagnie di assicurazione a titolo di remunerazione della garanzia, al netto dei costi di gestione sostenuti da SACE S.p.A. per le attività svolte.

La **Commissione europea ha autorizzato** il regime di aiuti il 13 agosto 2020 ([S.A.57937](#)), nonchè la sua proroga ([S.A.59681](#)) il 15 gennaio 2021. Il [9 dicembre 2020](#), con comunicato stampa, SACE ha annunciato l'avvio dell'operatività della misura.

### *Nuovo intervento ordinario in garanzia di SACE*

La cd. "Garanzia Italia" SACE ha, come detto, carattere temporaneo. Il D.L. liquidità ha però anche introdotto una nuova forma di operatività permanente di SACE ([art. 2 del D.L. n. 23/2020](#) il quale ha inserito il comma *14-bis* nell'[art. 6 del D.L. n. 269/2003](#)), la quale è stata ulteriormente implementata ed estesa dalla legge di bilancio 2021 (art. 1, comma 210, lett. a), nn. 1) e 2), b) e c), [L. n. 178/2020](#)) e, da ultimo, dal [D.L. n. 73/2020](#) (art. 13, comma 4, D.L. n. 73/2021).

La SACE è autorizzata a rilasciare, a condizioni di mercato, e in conformità alla normativa UE, **garanzie** in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, nonché di imprese di assicurazione, nazionali e internazionali, autorizzate all'esercizio del ramo credito e cauzioni, per finanziamenti (anche portafogli di finanziamenti) sotto qualsiasi forma concessi alle imprese con sede in Italia, concessi **alle imprese con sede in Italia, entro** l'importo complessivo massimo di **200 miliardi**. Sugli impegni così assunti da SACE opera la **garanzia statale**. La disciplina attuativa è rimessa ad una normativa secondaria non ancora adottata.

### *Fondo di garanzia PMI*

#### *Disciplina straordinaria e transitoria*

Con riguardo al **Fondo di garanzia PMI**, l'articolo 13 del [D.L. n. 23/2020](#) ha introdotto, **fino al 31 dicembre 2021**, un **potenziamento** dell'intervento del **Fondo**, in deroga alla disciplina ordinaria. Il periodo di operatività della misura è stato **prorogato** dapprima dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 dalla legge di

bilancio 2021 ([L.n. 178/2020](#), art. 1, co. 244), successivamente, è stato prorogato al 31 dicembre 2021 dal [D.L. n. 73/2020](#) (articolo 1, comma 2).

L'articolo 13 del D.L. n. 23 ha assorbito e rafforzato la disciplina originariamente già introdotta dall'[articolo 49 del D.L. n. 18/2020](#) ed è stato successivamente integrato nei contenuti dal [D.L. n. 104/2020](#) (articolo 64 e 64-bis), dalla Legge di bilancio 2021 ([L. n. 160/2019](#), art. 1, co. 245-246 e co. 213 e 216-218) e, da ultimo dal [D.L. n. 73/2021](#) (articolo 13, comma 2).

Il **regime di aiuti** è stato **autorizzato** dalla **Commissione europea**, in quanto conforme alla disciplina sugli aiuti di Stato nel contesto dell'attuale epidemia da COVID-19 ([State Aid Temporary Framework](#)).

Si dà di seguito indicazione dei principali contenuti dell'operatività potenziata del Fondo di garanzia PMI .

#### **Fino al 31 dicembre 2021:**

- l'intervento del Fondo è a **titolo gratuito** (senza pagamento di commissioni);
- l'importo massimo garantito è elevato **fino a 5 milioni di euro** per singola impresa beneficiaria, la cui attività sia stata danneggiata dall'emergenza COVID-19;
- sono ammessi all'intervento in garanzia anche finanziamenti a fronte di operazioni di **rinegoziazione del debito, purché** il nuovo finanziamento preveda l'erogazione di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 10 per cento del debito residuo. Per i finanziamenti con rinegoziazione deliberati successivamente alla conversione in legge del [D.L. n. 23/2020](#), il credito aggiuntivo deve essere almeno pari al 25 per cento del debito residuo. Inoltre, nei casi di rinegoziazione, al finanziatore deve trasmettere al gestore del Fondo una dichiarazione che attesta la riduzione del tasso d'interesse applicata sul finanziamento garantito;
- si prevede il **prolungamento automatico della garanzia** del Fondo in caso di sospensione del pagamento delle rate di ammortamento o della sola quota capitale correlata all'emergenza COVID-19;
- si prevede l'accesso gratuito e automatico al Fondo, con **copertura del 100 per cento** sia in garanzia diretta che in riassicurazione, per i nuovi **finanziamenti fino a 30 mila euro** concessi in favore di PMI e persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni, associazioni professionali e società tra professionisti, nonché, come previsto dal [D.L. n. 104/2020](#) e dalla Legge di bilancio 2021 ([L. n. 178/2020](#), art. 1, co. 213), le persone fisiche esercenti le attività di cui al codice Ateco 2007- Sezione K "Attività finanziarie e assicurative" e le società di agenti in attività finanziaria, alle società di mediazione creditizia, nonché le società che svolgono le attività contrassegnate dal codice ATECO 66.21.00, ovvero le attività di periti e liquidatori indipendenti delle assicurazioni.  
La legge di bilancio 2021 (art. 1, co. 216-218) è intervenuta sulla durata dei finanziamenti, che **possono avere**, dal 1° gennaio 2021, una durata non più di 10, ma di 15 anni. Il beneficiario dei finanziamenti già concessi, può chiedere il prolungamento della loro durata, con il mero adeguamento della componente Rendistato del tasso d'interesse applicato, in relazione alla maggiore durata del finanziamento. Quanto al criterio di calcolo del tasso di interesse, tale tasso deve essere comunque non superiore allo 0,20 per cento aumentato del valore, se positivo, del Rendistato con durata analoga al finanziamento. Si rinvia sul punto alla recente [Circolare operativa n. 1/2021](#) adottata dal gestore del Fondo di garanzia PMI. Da ultimo, il [D.L. n. 73/2021](#) (articolo 13, comma 1, lett. f)) ha disposto che, **dal 1° luglio 2021**, sino al 31 dicembre 2021, la copertura del Fondo sarà **del 90%** - anziché del 100% e sui finanziamenti **può essere applicato un tasso di interesse diverso** da quello attualmente previsto;
- una quota parte delle risorse del Fondo, fino ad un importo di **100 milioni di euro**, è stato destinato alle predette operazioni di garanzia sui finanziamenti fino a 30 mila euro a favore degli **enti non commerciali**, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti (previsione, questa, soggettivamente estesa in tal senso dal [D.L. n. 104/2020](#), art. 64, comma 4 e differita al **31 dicembre 2021** dal [D.L. n. 73/2021](#), articolo 13, comma 1, lett. i));
- si dispone l'incremento della percentuale di copertura della garanzia diretta dall'80 al 90 per cento dell'ammontare di ciascun finanziamento con durata fino a 72 mesi. Secondo quanto previsto dal recente [D.L. n. 73/2021](#), **dal 1° luglio 2021**, la **garanzia** del fondo **tornerà al regime ordinario dell'80%**. La **durata dei finanziamenti** garantiti potrà comunque essere maggiore (art. 13, co. 1, lett. f)). In particolare, previa notifica e autorizzazione della Commissione UE, il limite di durata delle nuove operazioni viene innalzato a **120 mesi**. Per i finanziamenti con durata non superiore a 72 mesi già garantiti, nel caso di prolungamento della durata accordato dal finanziatore, può essere richiesta una pari estensione della garanzia, fermo restando il periodo massimo di 120 mesi e la connessa autorizzazione della Commissione europea (art. 13, co. 1, lett. f));

- la copertura del Fondo in riassicurazione è elevata dal 90 al 100 per cento dell'importo garantito dai Confidi o da altro fondo di garanzia, o dalle società cooperative abilitate all'esercizio del credito esclusivamente nei confronti dei propri soci ai sensi del TUB;
- le percentuali di copertura del Fondo sono comunque elevate fino ai limiti massimi previsti dalla disciplina ordinaria (80 per cento per garanzia diretta e 90 per cento per riassicurazione), nelle more dell'autorizzazione UE e comunque per tutte le altre operazioni che superano i limiti di durata e importo sopra indicati, anche per durate superiori a dieci anni;
- si ammette il cumulo tra la garanzia del Fondo con un'ulteriore garanzia sino alla copertura del 100 per cento del finanziamento concesso per i beneficiari con ammontare di ricavi non superiore a 3,2 milioni di euro;
- l'accesso alla garanzia avviene senza applicazione del modello di valutazione del merito creditizio, ma sono in ogni caso escluse dalla garanzia le imprese che presentano esposizioni classificate come sofferenze ai sensi della disciplina bancaria;
- per i finanziamenti garantiti di importo superiore ai 25.000 euro è prevista la possibilità per le imprese di avvalersi di un preammortamento fino a 24 mesi;
- vi è la possibilità di cumulare la garanzia del Fondo con altre forme di garanzia, acquisite dal soggetto finanziatore per operazioni di importo superiore a 500 mila euro e durata minima di 10 anni nel settore turistico alberghiero – ivi incluso il settore termale - e delle attività immobiliari;
- si riconosce, inoltre, un'operatività rafforzata del Fondo per le garanzie su portafogli di finanziamenti dedicati a imprese danneggiate dall'emergenza COVID-19 ([art. 13, co. 1, D.L. n. 23/2020](#));
- alle garanzie straordinarie del Fondo sono ammesse, a date condizioni, **anche le imprese** che hanno ottenuto, su operazioni garantite dal Fondo stesso, un **prolungamento della garanzia per temporanea difficoltà** ([D.L. n. 104/2020](#), art. 64, co. 3-bis).

#### **Fino al 28 febbraio 2021:**

Sono state ammesse alla garanzia straordinaria del Fondo anche le **imprese mid-cap** (cioè le imprese fino a 499 dipendenti, determinati sulla base delle unità di lavoro-anno rilevate per l'anno 2019, come specificato dall'articolo 64-bis del [D.L. n. 104/2020](#)).

A decorrere **dal 1° marzo 2021**, la Legge di bilancio 2021 ha disposto la "**migrazione**" delle garanzie per finanziamenti concessi in favore delle cd. **mid-cap sullo strumento "Garanzia Italia"** SACE di cui all'[articolo 1, del D.L. 23/2020](#), anch'esso prorogato, come sopra detto, fino al 30 giugno 2021 (art. 1, co. 209 e 244 [L. n. 178/2020](#)).

Dunque, a decorrere dal 1 marzo 2021 fino al 30 giugno 2021, SACE concederà a favore delle "**mid-cap**" garanzie alle medesime condizioni già ad esse riconosciute dal Fondo di garanzia PMI: **a titolo gratuito**, fino alla **copertura del 90 per cento del finanziamento**, per un importo massimo garantito fino a **5 milioni di euro**, o inferiore, tenuto conto dell'ammontare in quota capitale non rimborsato di eventuali finanziamenti assistiti dalla garanzia del Fondo di garanzia PMI.

Si rinvia alla recente [Circolare n. 2 del 27 gennaio 2021](#) del Fondo di garanzia PMI, la quale ha anche chiarito che, nell'ambito dell'operatività **su portafogli di finanziamenti**, le "imprese diverse dalle PMI" con un numero di dipendenti non superiore a 499 restano comunque sempre ammissibili all'intervento del Fondo, senza alcun tipo di limitazione temporale.

Quanto alle risorse finanziarie, il **Fondo di garanzia PMI** è stato **rifinanziato** dapprima dal [D.L. n. 23/2020](#) di **1.729 milioni** di euro **per l'anno 2020**. Il [D.L. n. 34/2020](#), cd. D.L. Rilancio, ha disposto un ulteriore rifinanziamento di **3.950 milioni** di euro per il **2020**, per le già previste finalità di potenziamento ed estensione del relativo ambito di operatività. Il recente [D.L. n. 104/2020](#), ha rifinanziato il **Fondo** di **3.100 milioni** di euro per l'anno **2023**, di **2.635 milioni** di euro per il **2024** e di **1.600 milioni** di euro per il **2025** (articolo 64, comma 1).

Al fine di garantire una maggior efficienza nella gestione delle risorse del Fondo, adeguando le sue disponibilità al profilo temporale delle perdite attese, gli impegni a carico del Fondo stesso possono essere assunti anche a fronte di autorizzazioni di spesa pluriennali del bilancio dello Stato, in base alla valutazione della probabilità di escussione delle garanzie, articolata per annualità, effettuata dagli organi di gestione (articolo 31, comma 2 del [D.L. n. 34/2020](#)).

La legge di bilancio 2021 ha poi incrementato la dotazione del Fondo di garanzia PMI di **500 milioni** di



euro per l'anno **2022** e di **1.000 milioni** di euro per l'anno **2023**, di **1.500 milioni** di euro per l'anno **2024**, di **1.000 milioni** di euro per l'anno **2025** e di **500 milioni** di euro per l'anno **2026**. Alla copertura delle risorse, concorrono, per 500 milioni di euro per l'anno 2022, anche le risorse del Programma *Next Generation EU* ([L. n. 178/2020](#), art. 1, comma 246 e 247).

Da ultimo, il [D.L. n. 73/2021](#), in ragione dell'estensione dell'operatività straordinaria del Fondo al 31 dicembre 2021, lo ha rifinanziato di **1.860,2 milioni** per l'anno **2021**.

Si rinvia al [sito istituzionale del Fondo di garanzia PMI](#), in costante aggiornamento.

#### *Interventi sulla disciplina ordinaria del Fondo*

Oltre alle misure straordinarie e transitorie, il [D.L. n. 23/2020](#) è intervenuto sul **funzionamento ordinario** del **Fondo di garanzia PMI**, dunque con **misure di carattere strutturale**, ed in particolare:

- ha anticipato dal 31 dicembre 2020 al 10 aprile 2020 la data in cui cessa, in taluni territori regionali, la limitazione dell'intervento del Fondo alle sole operazioni di controgaranzia
- ha ammesso che la dotazione del Fondo possa essere incrementata mediante versamento di contributi – oltre che da parte di banche, Regioni e altri enti e organismi pubblici, ovvero con l'intervento della SACE S.p.A. e della Cassa depositi e prestiti S.p.A. – anche da soggetti privati
- ha previsto che le risorse del Fondo disponibili per il rilascio di garanzie su singole operazioni finanziarie, siano pari ad almeno l'85 per cento della dotazione e che dunque le garanzie su portafogli di finanziamenti nonché le garanzie su portafogli di *minibond*, siano concesse a valere sulla parte residua;
- ha previsto che, per le imprese che accedono al Fondo di garanzia - qualora il rilascio della documentazione antimafia non sia immediatamente conseguente - l'aiuto è concesso all'impresa sotto condizione risolutiva
- ha previsto la garanzia gratuita all'80 per cento del Fondo anche per gli operatori di micro credito (che siano MPMI), perché possano acquisire dal sistema bancario la provvista necessaria ad operare attraverso operazioni di micro credito (a loro volta garantibili dal Fondo all'80 per cento e senza valutazione) e ha elevato da 25 mila euro a 40 mila euro l'importo massimo delle operazioni di micro credito.

Quale ulteriore misura avente carattere non straordinario, si richiama quella recentemente introdotta dal **D.L. "Sostegni-bis"** ([D.L. n. 73/2021](#)) il quale:

- ha previsto una **nuova forma di garanzia del Fondo su portafogli di nuovi finanziamenti** **finanziamenti a medio lungo termine (6 – 15 anni)** concessi a imprese con numero di dipendenti non superiore a 499 (dunque, PMI e imprese cd. *mid cap*) finalizzati per almeno il **60 per cento** a progetti di **R&S e innovazione** e/o a programmi di investimenti. La quota di copertura del Fondo sulle "**prime perdite**" di tali portafogli copre **fino al 25% del portafoglio** e, in relazione ai singoli finanziamenti inclusi nel portafoglio garantito, il Fondo copre **fino all'80 per cento** della **perdita registrata sul singolo finanziamento**. Inoltre, sono previste le seguenti semplificazioni: **ammissione** alla garanzia del Fondo **senza valutazione** economico finanziaria del gestore, **probabilità di default** calcolata dal **richiedente** con i propri modelli interni, la durata della fase di **costruzione del portafoglio (ramp up)** è di **24 mesi**. Per queste specifiche finalità il Fondo viene rifinanziato di **1.000 milioni** per il **2021** (articolo 12);
- ha istituito un'**apposita sezione** nell'ambito del **Fondo di garanzia per le PMI** destinata a sostenere l'accesso a **canali alternativi di finanziamento** da parte delle imprese con numero di dipendenti non superiore a 499. Tale sezione concede **garanzie su portafogli di obbligazioni** emesse dalle imprese a fronte della realizzazione di programmi qualificati di sviluppo aziendale, nell'ambito di **operazioni di cartolarizzazione** di tipo tradizionale, sintetico o anche senza segmentazione del portafoglio. L'importo delle obbligazioni emesse da ciascuna impresa deve essere compreso tra 2 e 8 milioni di euro. Le modalità attuative sono demandate ad un **decreto** del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Per la misura, vengono stanziati **100 milioni** di euro per il **2021** e **100 milioni** per il **2022** (articolo 15);

Si rammenta che il Fondo è stato anche rifinanziato attraverso la **Riserva PON Imprese e Competitività** -

IC ad esso dedicata. La relativa dotazione è stata incrementata dal [D.M. 6 ottobre 2020](#) (pubblicato in G.U. 23 novembre 2020) di **1,4 miliardi euro di risorse FESR**, così distribuiti:

- a) 1,3 miliardi destinati alle «Regioni meno sviluppate» (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia);
- b) 66,9 milioni destinati alle «Regioni in transizione» (Abruzzo, Molise e Sardegna);
- c) 47,6 milioni di euro destinati alle «Regioni più sviluppate» del restante territorio nazionale.

### **Garanzie ISMEA**

Le disposizioni straordinarie transitorie sul Fondo di garanzia PMI dettate dal [D.L. n. 23/2020](#) trovano applicazione, ai sensi del medesimo D.L., in quanto compatibili, anche alle **garanzie rilasciate da ISMEA** in favore delle imprese agricole e della pesca, nonché delle imprese forestali, dell'acquacoltura e dell'ippicoltura, dei consorzi di bonifica e dei birrifici artigianali. Per tali finalità, all'ISMEA sono stati assegnati **100 milioni** di euro per l'anno **2020** ([articolo 13, comma 11 del D.L. n. 23/2020](#)).

Il [D.L. n. 34/2020](#) (articolo 31, comma 3) ha assegnato a all'ISMEA ulteriori **250 milioni** di euro per il **2020**. Il regime di aiuti è stato **autorizzato dalla Commissione UE** il 21 aprile 2020 ([SA.57068](#)), nonché la sua proroga al 31 dicembre 2021 ([SA.61438](#)), l'11 febbraio 2021. Il [D.L. n. 73/2021](#) ha assegnato ad ISMEA **80 milioni** di euro **per il 2021** (articolo 13, co.6).

Si rammenta che il [D.L. n. 104/2020](#) ha stanziato una somma pari a **200 milioni** di euro per l'anno **2023**, a **165 milioni** di euro per il **2024** e a **100 milioni** per il **2025**, per le attività di garanzia sul credito agrario (articolo 64, comma 1).

### **Confidi**

Quanto ai **Confidi**, il [D.L. n. 23/2020](#) ha previsto misure transitorie per la **patrimonializzazione**, nonché con misure strutturali che ha subordinato all'autorizzazione delle Commissione UE.

Ai Confidi si riconosce sino al 31 dicembre 2021, di imputare al fondo consortile, al capitale sociale, o ad apposita riserva, i fondi rischi e gli altri fondi o riserve patrimoniali costituiti da contributi pubblici, con esclusione di quelli derivanti dalle attribuzioni annuali di cui alla [L. n. 108/1996](#), esistenti alla data del 31 dicembre 2019 ([D.L. n. 23/2020](#), articolo 13, comma 1, lett. *n-bis*). Il periodo di operatività della norma, dal 30 dicembre 2020 è stato prorogato al 30 giugno 2021 dalla [L. n. 178/2020](#), art. 1, comma 244 e, successivamente, al 31 dicembre 2021 dal [D.L. n. 73/2021](#), articolo 13, comma 2).

Inoltre, previa autorizzazione UE, **la garanzia dei confidi, a valere sulle risorse dei fondi rischi** di natura comunitaria, nazionale, regionale e camerale, **può essere concessa sui finanziamenti erogati alle PMI per la quota** dei finanziamenti stessi **non coperta** dalla garanzia del **Fondo di garanzia PMI**, ovvero di altri fondi di garanzia di natura pubblica. Tale previsione non è temporanea (articolo 13, comma 4).

Infine, si autorizzano i Confidi (di cui all'articolo 112 del TUB, ([D. Lgs. n. 385/1993](#))) **a detenere partecipazioni nelle società che esercitano attività di micro credito** (articolo 13-ter).

Inoltre, il [D.L. n. 34/2020](#) ha disposto che i **Confidi**, fermo restando l'esercizio prevalente dell'attività di garanzia, **possono concedere**, oltre che forme di finanziamento già consentite nei confronti delle imprese consorziate o soci, **altre forme di finanziamento sotto qualsiasi forma**, ai sensi dell'articolo 106, comma 1 del Testo Unico bancario, [D.Lgs. n. 385/1993](#), non più solo dunque in via residuale ed entro i limiti massimi stabiliti dalla Banca d'Italia (art. 31-bis).

### **Altre misure a sostegno della liquidità**

Quanto alle misure di sostegno alla liquidità delle imprese, si segnala ([art. 54, D.L. n. 18/2020](#) e [articolo 12 D.L. n. 23/2020](#)) il rifinanziamento, per 400 milioni di euro per il 2020, e il potenziamento dell'operatività del **Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa** (cd. "**Fondo Gasparrini**", di cui all'art. 2, co. 475 e ss., [L. n. 244/2007](#)), esteso in via transitoria ai lavoratori autonomi e liberi professionisti, inclusi imprenditori individuali e ai piccoli imprenditori ex art. 2083 cc..

In particolare, **fino al 9 aprile 2022, l'applicabilità dei benefici del Fondo è concessa anche ai mutui in ammortamento da meno di un anno**, in deroga alla disciplina generale del Fondo medesimo ([D.L. n. 23/2020](#), art. 12, co. 1 e *art.13-octies* del [D.L. n. 137/2020](#)).

Fino al **31 dicembre 2021**, la banca è tenuta alla **sospensione dalla prima rata in scadenza** successiva alla data di presentazione della domanda di sospensione del pagamento.

Sul cd. "**Fondo Gasparrini**" e sulla sua operatività straordinaria e temporanea, si rinvia, per approfondimenti, al [sito istituzionale del Ministero dell'economia e finanze](#), dipartimento del Tesoro.

Il [D.L. n. 18/2020](#) ha inoltre disposto la **sospensione per l'anno 2020** delle **rate dei mutui** erogati dal **Fondo di solidarietà per le vittime dell'usura** e le **rate dei finanziamenti** concessi con la garanzia del Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura (art. 54-*quater*). Tale Fondo viene poi rifinanziato di **10 milioni di euro**, per l'esercizio **2020** (articolo 26-*bis* del [D.L. n. 34/2020](#)).

Lo stesso [D.L. n. 18/2020](#) ha inizialmente previsto, per le imprese beneficiarie di **mutui agevolati** concessi da **INVITALIA**, ubicate nei territori dei **primi comuni maggiormente colpiti dall'epidemia** di COVID-19 (di cui all'Allegato 1 al [D.P.C.M. 1 marzo 2020](#)) la possibilità di beneficiare della **sospensione di dodici mesi** del pagamento delle rate con scadenza non successiva al 31 dicembre 2020 e di un corrispondente allungamento della durata dei piani di ammortamento (art. 72-*ter*).

Inoltre, il [D.L. n. 34/2020](#) (articolo 115) è intervenuto sulla problematica dei **ritardi di pagamento** verso le imprese da parte delle **pubbliche amministrazioni**, istituendo un **Fondo**, gestito da Cassa depositi e prestiti, con una dotazione di **12 miliardi di euro** per il **2020**, per assicurare un'anticipazione di liquidità destinata al pagamento di **debiti commerciali** certi, liquidi ed esigibili di Regioni, province autonome, enti locali ed enti del Servizio sanitario nazionale. Il recente [D.L. n. 73/2021](#) (art. 21) ha integrato la disciplina del Fondo e l'ha rifinanziato di **1 miliardo di euro per l'anno 2021**, destinando tale importo alla Sezione diretta ad assicurare liquidità agli enti locali e alle regioni e province autonome per debiti diversi da quelli finanziari e sanitari.

### **Stato di attuazione delle misure sulla liquidità**

Il 3 giugno 2021, la **Task Force** per le misure sostegno della liquidità (MEF, MISE, BANCA D'ITALIA, ABI, MEDIO CREDITO CENTRALE, SACE) ha pubblicato un comunicato (qui il [link](#)) in cui ha diffuso i dati attuativi settimanali aggiornati relativi alle moratorie, alle garanzie SACE e Fondo di garanzia PMI.

Secondo i dati, le **moratorie** attive riguardano prestiti del valore di circa **144 miliardi**, a fronte di **1,3 milioni di sospensioni** accordate; **superano** quota **173 miliardi** le **richieste di garanzia** per i nuovi finanziamenti bancari per le micro, piccole e medie imprese presentati al **Fondo di Garanzia per le PMI**. Attraverso '**Garanzia Italia**' **SACE**, i volumi dei prestiti garantiti raggiungono i **24,1 miliardi**, su **2.186 richieste** ricevute.

Si rimanda, a Banca d'Italia, [Relazione annuale sul 2020](#), riquadro relativo alle [Misure di sostegno finanziario e il credito alle imprese durante la pandemia](#).

## **Sostegno all'export e internazionalizzazione delle imprese**

### **Garanzia dello Stato sugli impegni assicurativi SACE**

Quanto al sostegno all'esportazione e all'internazionalizzazione, **con il [D.L. n. 23/2020](#)**, è stato **riformato** il sistema della **garanzia dello Stato sugli impegni assicurativi assunti da SACE**, con l'introduzione di un nuovo sistema di coassicurazione. A decorrere **dal 1° gennaio 2021**, gli impegni derivanti dall'attività assicurativa della Società sono assunti dallo **Stato** e da **SACE S.p.A.** in una proporzione pari, rispettivamente, al **90** e al **10 per cento** (articolo 2).

Inoltre, si dispone che **SACE S.p.A.** favorisca l'**internazionalizzazione del settore produttivo** italiano, **privilegiando** gli impegni nei **settori strategici per l'economia italiana**, nonché gli impegni per **operazioni destinate a Paesi strategici** per l'Italia. A tal fine sono **considerati strategici** la filiera agricola nazionale, i settori del turismo e dell'agroalimentare italiano, il settore tessile, della moda e degli accessori, lo sviluppo di piattaforme per la vendita on line dei prodotti del *Made in Italy*, le camere di commercio italiane all'estero, le fiere, i congressi e gli eventi, anche digitali, rivolti a sostenere lo sviluppo dei mercati, la formazione e il *Made in Italy* nei settori dello sport, della cultura, dell'arte, della cinematografia, della musica, della moda, del design e dell'agroalimentare.

### **Governance di SACE**

Il [D.L. n. 23/2020](#) (articolo 3) e il [D.L. n. 104/2020](#) (articolo 67) hanno previsto il **riassetto del Gruppo SACE**. SACE è società a totale partecipazione di Cassa depositi e prestiti S.p.A., controllata dallo Stato. A sua volta, SACE detiene il 76% di [SIMEST](#), insieme alla quale costituisce il polo dell'*export* e dell'internazionalizzazione del Gruppo Cassa depositi e prestiti.

La riforma della *governance*, operata con il [D.L. n. 23/2020](#), è stata adottata, per esplicita previsione normativa, in considerazione del potenziamento del ruolo strategico della Società nell'attuazione delle misure di sostegno all'esportazione e all'internazionalizzazione delle imprese e di rilancio degli investimenti, anche nell'ambito della strategia di contrasto agli effetti economico-finanziari dell'emergenza da Covid-19. Con la riforma, **SACE** è stata **sottratta all'attività di direzione e coordinamento di CDP**. In suo luogo, si prevede un'attività concertativa tra MEF e CDP circa l'esercizio da parte di CDP dei diritti derivanti dalla sua partecipazione in SACE. A sua volta il MEF, su talune attività (inerenti il sostegno all'internazionalizzazione delle imprese), agisce di concerto con il MAECI.

Il riassetto societario, previsto con il successivo [D.L. n. 104/2020](#), è stato motivato in ragione del ruolo svolto dal Gruppo SACE, e del conseguente legame che si è creato con il bilancio pubblico. In particolare, il [D.L. n. 23/2020](#) ha disposto che:

- CDP S.p.A. concordi preventivamente con il MEF, sentito il MAECI, l'esercizio dei diritti di voto derivanti dalla partecipazione in SACE S.p.A.;
- SACE S.p.A. non sia soggetta all'attività di direzione e coordinamento di CDP S.p.A., e consulti preventivamente:
  - il Ministero dell'economia e finanze (MEF) in ordine alle decisioni aziendali rilevanti ai fini dell'efficace attuazione delle misure di rilancio degli investimenti, con particolare riferimento alle decisioni relative all'assunzione di impegni e al recupero dei crediti;
  - il MEF e il Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale in ordine alle decisioni aziendali rilevanti ai fini dell'efficace attuazione delle misure di sostegno all'internazionalizzazione delle imprese, con particolare riferimento alle decisioni relative all'assunzione di impegni e al recupero dei crediti (**articolo 3**).

Il [D.L. n. 104/2020](#) ha previsto, in ordine al **riassetto del Gruppo SACE**, un previo accordo tra il **Ministero dell'economia e delle finanze e Cassa depositi e prestiti (CDP) S.p.A.** Il riassetto sarà poi determinato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze (MEF), da adottarsi di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale (MAECI), sottoposto alla registrazione della Corte dei conti. Il decreto determinerà il valore di trasferimento delle partecipazioni interessate ritenuto congruo dalle parti (MEF e CDP).

SACE S.p.A. deve, inoltre, consultare preventivamente il MEF e il MAECI anche sulle decisioni relative alla partecipata **SIMEST S.p.A.** (articolo 67).

### **Sostegno all'internazionalizzazione**

Interventi a sostegno dell'*export* e dell'internazionalizzazione delle imprese, settori fortemente colpiti dagli effetti dell'attuale pandemia, sono stati adottati con il [D.L. n. 18/2020](#), con il [D.L. n. 34/2020](#), con il [D.L. n. 137/2020](#) e con il recente [D.L. n. 41/2021](#).

In particolare, il [D.L. n. 18/2020](#) (articolo 72) ha istituito un nuovo **Fondo per la promozione integrata verso i mercati esteri**, finalizzato:

- alla realizzazione, anche attraverso ICE, di una **campagna straordinaria di comunicazione** volta a sostenere le esportazioni italiane e l'internazionalizzazione del sistema economico nazionale nel settore agroalimentare e negli altri settori colpiti dall'emergenza derivante dalla diffusione del Covid-19;
- al **potenziamento delle attività di promozione del sistema Paese** realizzate, anche mediante la rete all'estero, dal MAECI e da ICE. Il [D.L. n. 183/2020](#) (D.L. "Proroga termini" art. 14, co. 1) **proroga** dal 31 dicembre 2020 al **31 dicembre 2021** la misura in esame e la relativa convenzione stipulata con ICE;
- cofinanziamento di iniziative di promozione dirette a mercati esteri realizzate da altre amministrazioni pubbliche mediante la stipula di apposite convenzioni;

- all'erogazione di cofinanziamenti a fondo perduto fino al 50 per cento dei finanziamenti concessi alle imprese che operano sui mercati esteri a valere sul Fondo di cui all'[articolo 2, primo comma, del D.L. n. 251/1981](#) (cd. **Fondo Legge n. 394/1981**).  
Il recente [D.L. n. 73/2021](#) ha ridotto la percentuale massima dei cofinanziamenti a fondo perduto concedibili, nelle seguenti misure:
  - fino al **31 dicembre 2021, fino al 15 per cento**, tenuto conto delle risorse disponibili e dell'ammontare complessivo delle domande di finanziamento presentate nei termini e secondo le condizioni stabilite con una o più delibere del Comitato agevolazioni;
  - **a regime, fino al 10 per cento**. I cofinanziamenti sono riconosciuti quale incentivo a fronte di iniziative caratterizzate da **specifiche finalità o in settori o aree geografiche ritenuti prioritari** secondo criteri **selettivi** individuati dal Comitato agevolazioni e tenuto conto delle risorse disponibili (art. 11, comma 3, lett. da a) a c)).
- alla stipula da parte del il MAECI, fino al 31 dicembre 2020, di convenzioni con enti pubblici e privati per l'acquisizione di servizi di consulenza specialistica in materia di internazionalizzazione del sistema Paese ([articolo 48 del D.L. n. 34/2020](#)).

La dotazione finanziaria del Fondo, inizialmente pari a **150 milioni** di euro per il **2020** e destinata alle quattro macro-finalità, è stata più volte **implementata per l'anno 2020**, *in primis*, dal [D.L. n. 34/2020](#) (articolo 48), di **250 milioni**.

Per la specifica finalità inerente la concessione di cofinanziamenti a fondo perduto alle imprese **esportatrici** che ottengono **finanziamenti agevolati** a valere sul Fondo [L. 394/1981](#), il Fondo per la promozione integrata è stato **rifinanziato** di:

- **63 milioni** di euro per il 2020 dal [D.L. n. 104/2020](#) (articolo 91, comma 3). Il [D.L. n. 137/2020](#) ha previsto che, a valere su tale stanziamento e nel rispetto delle disposizioni dell'UE in materia di aiuti di Stato, possano essere concessi, per il tramite di Simest SpA, a favore degli **enti fieristici italiani, contributi a fondo perduto commisurati ai costi fissi** sostenuti dal 1° marzo 2020 e non coperti da utili, misure di sostegno erogate da pubbliche amministrazioni o da altre fonti di ricavo, secondo termini, modalità e condizioni stabiliti con delibera del Comitato agevolazioni amministratore del Fondo. Per tale specifica finalità, il Fondo è stato rifinanziato di ulteriori **150 milioni** per l'anno **2021** dal recente [D.L. n. 41/2021](#).
- di **200 milioni** di euro per il 2020 dal [D.L. n. 137/2020](#) (art. 6, co. 2) e di ulteriori **100 milioni** di euro dal [D.L. n. 157/2020](#) (poi abrogato, ma il rifinanziamento è stato trasposto nell'art. 6-bis, comma 14 del [D.L. n. 137/2020](#), in sede di conversione in [L. n. 176/2020](#));
- di **610 milioni** di euro per il 2021 e di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 dalla Legge di bilancio 2021 (art. 1, co. 145 e art. 1, co. 1142, lett. b)) della [L. n. 178/2020](#));
- da ultimo, di **400 milioni** di euro per l'anno **2021** dal [D.L. n. 73/2021](#). Tale decreto ha escluso dal cofinanziamento le richieste di sostegno alle operazioni di patrimonializzazione presentate successivamente al 26 maggio 2021 (data di entrata in vigore del decreto-legge).

Contestualmente, anche il **Fondo Legge n. 394/1981** è stato **rifinanziato** - per complessivi **1.400 milioni** di euro per il **2020** con i **decreti legge** adottati per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19 ([art. 54-bis D.L. n. 18/2020](#), [art. 48 D.L. n. 34/2020](#), [art. 91, co. 2 D.L. n. 104/2020](#), [art. 6 D.L. n. 137/2020](#), [art.12, comma 6 D.L. n. 157/2020](#) confluito nell'art. 6-bis, co. 14 del [D.L. n. 137/2020](#)) - e **potenziato** nella sua operatività sino al 31 giugno 2021 dal [D.L. n. 34/2020](#) (articolo 48) e dalla Legge di bilancio 2021.

In particolare, con tale legge, si è esteso dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 la disposizione per cui i finanziamenti agevolati a valere sul predetto Fondo rotativo per l'internazionalizzazione delle imprese sono esentati, a domanda del richiedente, dalla prestazione della garanzia, in deroga alla vigente disciplina relativa al Fondo stesso (art. 1, co. 1142, lett. c)). Il Fondo è stato rifinanziato di **1.085 milioni** di euro per il **2021** e **140 milioni** di euro per ciascuno degli anni **2022 e 2023**. Da ultimo, il recente [D.L. 73/2021](#) ha ulteriormente incrementato il Fondo di **1,2 miliardi** di euro per l'anno **2021**.

Il Decreto legge Agosto ha istituito una **sezione** del Fondo **dedicata al supporto ai processi di internazionalizzazione degli enti fieristici italiani**, costituiti in forma di società di capitali, cui è destinata una quota parte del rifinanziamento del Fondo (300 milioni per il 2020) autorizzato dallo stesso decreto legge ([D.L. n. 104/2020](#), articolo 91, co. 2). Tale quota parte è fissata dal Comitato Agevolazioni, amministratore del Fondo stesso. Il successivo [D.L. n. 137/2020](#), all'articolo 6, ha esteso l'ambito soggettivo e oggettivo di applicazione della Sezione: tra i **beneficiari** sono state incluse anche le **imprese aventi come attività prevalente l'organizzazione di eventi fieristici di rilievo internazionale**.

Il [D.L. n. 104/2020](#) ha rifinanziato, inoltre, di **100 milioni** per il **2020** il **Fondo rotativo per operazioni di venture capital** di cui all'[articolo 1, comma 932, della L. n. 296/2006](#). Il Fondo è stato esteso nella sua operatività **a tutti gli Stati e territori esteri anche appartenenti all'Unione europea** dal [D.L. n. 34/2020](#). Nella formulazione previgente, l'ambito di operatività dello stesso comprendeva tutti gli Stati non appartenenti all'Unione europea. Inoltre, gli interventi del Fondo possono ora riguardare anche iniziative promosse dalle **start-up innovative**.

Il **Decreto** del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale **19 ottobre 2020**, ha conseguentemente modificato la disciplina attuativa del Fondo, contenuta nel D.M. 9 marzo 2020.

Il [D.L. n. 34/2020](#) (articolo 48) ha autorizzato poi l'**ICE** ad assumere, nei limiti della dotazione organica, un contingente **massimo di 50 unità di personale non dirigenziale con contratti di lavoro a tempo determinato** della durata massima di **12 mesi**, equiparato, ai fini economici, al personale appartenente alla terza area funzionale, posizione economica F1.

Lo stesso decreto ha autorizzato la spesa di **5 milioni di euro per il 2020** per lo sviluppo, da parte delle **Camere di commercio italiane all'estero (CCIE)**, in stretto collegamento con le comunità di affari residenti all'estero, dei **servizi di informazione, dell'export management** e della **promozione di contatti commerciali per le PMI**, anche attraverso piattaforme digitali (articolo 48).

### **Sostegno alla patrimonializzazione delle imprese e interventi a fondo perduto**

Le misure in questione sono state introdotte a partire dal [D.L. n. 34/2020](#) cd. "Decreto Rilancio", alla luce delle integrazioni intervenute alla disciplina del Quadro europeo degli aiuti di Stato ammissibili nell'attuale epidemia da COVID (*cfr. [Comunicazione della Commissione UE dell'8 maggio \(C\(2020\) 3156 final\)](#)*).

Si tratta, in particolare, dei seguenti interventi:

- contributi a fondo perduto per le imprese con ricavi fino a 5 milioni di euro (art. 25);
- rafforzamento patrimoniale per le imprese con ricavi compresi tra i 5 ed i 50 milioni di euro (art. 26)
- sostegno alla ricapitalizzazione attraverso il patrimonio destinato di Cassa Depositi e Prestiti per le imprese con fatturato superiore a 50 milioni di euro (art. 27).

### **Contributi a fondo perduto nell'anno 2020 per imprese con ricavi fino a 5 milioni di euro**

Per l'anno 2020, un primo **contributo a fondo perduto** è stato riconosciuto ai soggetti esercenti attività d'impresa, di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA, con volume d'affari di massimo 5 milioni e che abbiano registrato un calo del fatturato del mese di aprile 2020 pari ad almeno il 33% rispetto al mese di aprile 2019. La misura del contributo è stata variabile in relazione al fatturato, con un valore minimo di 1.000 euro per le persone fisiche e di 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche: la platea è stata estesa dal decreto-legge cd. Agosto (art. 60, co 7-*sexies* del [D.L. n. 104 del 2020](#)).

Il contributo è stato erogato dall'Agenzia delle Entrate (mediante accreditamento diretto in conto corrente bancario o postale intestato al beneficiario) applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019, pari al 20% per soggetti con ricavi o compensi fino a 400mila euro, 15% per soggetti con ricavi o compensi da 400mila euro a 1 milione, 10% per soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro. Per la misura in esame, l'ammontare dei contributi erogati si è attestato sui 6,7 miliardi di euro complessivi.

A seguito delle **limitazioni all'esercizio delle attività produttive** introdotte nel periodo autunnale per far

fronte all'incremento delle infezioni da COVID-19, con il [D.P.C.M. 24 ottobre 2020](#) e con il [D.P.C.M. 3 novembre 2020](#), il [D.L. n. 137/2020](#) (articolo 1), successivamente integrato ed esteso dal [D.L. n. 149/2020](#) (articolo 1 e 2 e art. 8, poi trasfusi, in sede di conversione in legge del D.L. n. 137, in quest'ultimo decreto), ha riconosciuto per l'anno 2020:

- un **contributo a fondo perduto** ai titolari di partite IVA, attiva alla data del 25 ottobre 2020, con attività prevalente nei **settori economici** indicati per codice **ATECO** nell'Allegato 1 del D.L., **pregiudicati** dalle limitazioni ([articolo 1](#)). Con il [D.L. n. 149/2020](#) sono stati aggiunti all'elenco ulteriori settori economici nell'Allegato 1 (articolo 1, comma 1). Il contributo non spetta ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 25 ottobre 2020.

Il contributo è stato riconosciuto a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 fosse inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. Il contributo è stato riconosciuto, anche in assenza dei requisiti di fatturato, ai soggetti riportati nell'[Allegato 1](#) che hanno attivato partita IVA a decorrere dal 1° gennaio 2019. Le **quote** di contributo sono state **differenziate per settore** economico **pregiudicato** dalle limitazioni, ai sensi di quanto indicato nell'Allegato 1 del [D.L. n. 137/2020](#), come integrato dal [D.L. n. 149/2020](#).

Per i soggetti che già avevano beneficiato del contributo a fondo perduto previsto dal cd. Decreto Rilancio (art. 25), il contributo è stato riconosciuto come quota del **contributo già erogato**. In ogni caso, l'importo massimo del contributo è stato fissato in **150.000 euro**.

Il [D.L. n. 149/2020](#) ha poi riconosciuto una **maggiorazione** del contributo a fondo perduto, aumentando di un ulteriore 50% la quota indicata nell'[Allegato 1](#) del [D.L. n. 137/2020](#) per i seguenti operatori economici: gelaterie e pasticcerie; gelaterie e pasticcerie ambulanti; bar e altri esercizi simili senza cucina; alberghi. L'aumento riguarda esclusivamente gli operatori con domicilio fiscale o sede operativa nelle **aree** del territorio nazionale caratterizzate da uno **scenario di elevata o massima gravità** e da un livello di rischio alto (c.d. **zone arancioni e rosse**) ai sensi delle ordinanze del Ministro della Salute;

- un **contributo a fondo perduto** per coloro che, alla data del 25 ottobre 2020, avevano **partita IVA** attiva, il domicilio fiscale o la sede operativa nelle regioni individuate come zone di massima gravità con le ordinanze del Ministro della Salute ai sensi dell'[articolo 3 decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020](#) (c.d. **zone rosse**) e hanno dichiarato di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai **codici ATECO** riportati nell'Allegato 2 del [D.L. n. 149/2020](#) (poi trasfuso nell'Allegato 2 del [D.L. n. 137/2020](#)). Il valore del contributo è stato calcolato in relazione alle percentuali riportate nell'Allegato 2. Il [D.L. n. 154/2020](#) ha integrato l'allegato 2 inserendo tra i codici ATECO anche quello relativo al commercio al dettaglio di calzature e accessori (art. 1-bis, 19-bis e Allegato II del [D.L. n. 137/2020](#)).

### ***Contributi a fondo perduto nell'anno 2021 per le imprese con ricavi fino a 10 milioni di euro***

#### *Il D.L. Sostegni*

Per l'anno 2021, il recente [D.L. n. 41/2021 Sostegni \(A.S. 2144\)](#) riconosce un **contributo a fondo perduto ai soggetti colpiti** dall'emergenza epidemiologica che svolgono **attività d'impresa, arte o professione, titolari di partita IVA** residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, e soggetti titolari di **reddito agrario** (articolo 1).

Il nuovo decreto legge interviene in ragione del perdurare dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 e della conseguente necessità ed urgenza di introdurre nuove e più incisive misure a sostegno dei settori economici e lavorativi direttamente interessati dalle misure restrittive. Nel decreto-legge, **viene superata la precedente impostazione, adottata nel 2020 nei D.L. Ristori**, che vincolava i contributi alla sede dell'impresa nelle zone maggiormente soggette a misure restrittive e alla classificazione delle attività economiche interessate, individuate tramite i codici ATECO.

I contributi previsti dal [D.L. n. 41/2021](#) sono destinati ai soggetti i cui **compensi o ricavi nel 2019 non superino i 10 milioni di euro**. L'ammontare medio mensile del fatturato/corrispettivi dell'anno 2020 deve essere inferiore almeno del 30% rispetto a quello del 2019. Per i coloro che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019, il contributo spetta anche in assenza del requisito del calo di fatturato/corrispettivi. Il contributo è riconosciuto, nei limiti dei requisiti previsti, anche per coloro che hanno attivato una partita IVA dal 1° gennaio 2020.

L'ammontare del contributo è calcolato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare medio

mensile di fatturato/corrispettivi del 2020 e quello del 2019.

La percentuale è inversamente proporzionale ai ricavi/compensi registrati nel 2019:

- a) 60% per i soggetti con ricavi e compensi del 2019 non superiori a 100 mila euro;
- b) 50% per i soggetti con ricavi o compensi del 2019 superiori a 100 mila euro e fino a 400 mila euro;
- c) 40% per i soggetti con ricavi o compensi del 2019 superiori a 400 mila euro e fino a 1 milione di euro;
- d) 30% per i soggetti con ricavi o compensi del 2019 superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro;
- e) 20% per i soggetti con ricavi o compensi del 2019 superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro.

Per tutti, l'importo del contributo **non può comunque essere superiore a 150 mila euro** ed è riconosciuto in misura **non inferiore a 1.000 euro** per le persone fisiche e a **2.000 euro** per le persone giuridiche.

Inoltre, il contributo **non concorre** alla formazione della **base imponibile** delle imposte sui redditi; non rileva altresì ai fini del **rapporto di deducibilità** degli interessi passivi, delle spese e degli altri componenti negativi del reddito e **non concorre alla formazione del valore della produzione netta** ai fini dell'IRAP.

A scelta irrevocabile del contribuente, il contributo a fondo perduto è riconosciuto nella sua totalità anche sotto forma di **credito d'imposta**, da utilizzare esclusivamente **in compensazione** (senza i limiti a tal fine previsti dalla disciplina vigente).

L'istanza di accesso ai contributi deve essere presentata, a pena di decadenza, per via telematica, all'Agenzia delle entrate a partire dal giorno 30 marzo 2021 e **non oltre il giorno 28 maggio 2021**. Il contributo è erogato dall'Agenzia, secondo le modalità già fissate nel 2020, dell'articolo 25 del D.L. Rilancio ([D.L. n. 34 del 2020](#)). Per la misura in esame, l'onere stimato è di 11.150 milioni per il 2021.

Il [D.L. n. 41/2021](#) ha abrogato i commi *14-bis* ed *14-ter* dell'[art. 1 del D.L. n. 137/2020](#), che prevedevano, per l'anno 2021, un **contributo a fondo perduto** per gli **operatori** con sede nei **centri commerciali** e gli operatori delle produzioni industriali del comparto alimentare e delle bevande, individuati con i codici ATECO e interessati dalle restrittive del decreto del [D.P.C.M. 3 novembre 2020](#).

#### *Il D.L. Sostegni-bis*

Il [decreto legge n. 73/2021](#) (articolo 1) ha previsto:

- un **contributo a fondo perduto** (commi 1-4) di pari entità di quello già percepito dai beneficiari [ex art. 1 del D.L. 41/2021](#), corrisposto **in via automatica** dall'Agenzia delle entrate mediante accreditamento diretto ovvero come credito d'imposta (a seconda della scelta pregressa del contribuente). Viene richiamato, tra l'altro, l'[articolo 1, comma 7, primo periodo del D.L. n. 41/2021](#), pertanto, il contributo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva ai fini del rapporto relativo agli interessi passivi e altri oneri deducibili e non concorre alla formazione del valore della produzione netta ai fini dell'IRAP. Lo stanziamento complessivo per l'intervento in esame è di 8 miliardi per il 2021.
- un **contributo godibile in alternativa** a quello sopra indicato (commi 5-15), a favore di coloro che svolgono attività d'impresa, arte o professione o che producono reddito agrario, titolari di partita IVA residenti o stabiliti in Italia, con **ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di euro** nel periodo d'imposta in corso il 31 dicembre 2019. Il contributo spetta a condizione che l'ammontare medio mensile di fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30% rispetto a quello del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020. I soggetti che abbiano beneficiato del contributo di cui al punto precedente, possono ottenere l'eventuale maggior valore del contributo stesso (secondo modalità determinate dal comma 5).

Il contributo non spetta ai soggetti con partita IVA non attiva al 26 maggio 2021, agli enti pubblici di cui all'art. 74 del TUIR, nonché ai soggetti che esercitano in via esclusiva o prevalente l'attività di assunzione di partecipazioni in intermediari finanziari o in soggetti diversi da essi.

Il contributo è calcolato in modo differenziato a seconda che il soggetto abbia beneficiato (comma 9) o non abbia beneficiato (comma 10) del contributo di cui all'art. 1 del D.L. n. 41, mediante una percentuale da applicare alla riduzione del fatturato e dei corrispettivi medi mensili. La percentuale da applicare è inversamente proporzionale ai ricavi e compensi conseguiti nel periodo d'imposta in corso il 31 dicembre 2019. In ogni caso, **il contributo non può essere superiore a 150.000 euro**. Il contributo non concorre alla determinazione della base imponibile dell'imposta sui redditi, non rileva ai fini del rapporto relativo agli interessi passivi e altri oneri deducibili e non concorre alla formazione del valore della produzione netta ai fini dell'IRAP. A scelta del contribuente, il contributo a fondo perduto è riconosciuto nella sua



totalità sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione.

Per l'erogazione del contributo, gli interessati devono presentare all'Agenzia delle entrate, esclusivamente in via telematica (anche tramite intermediario di cui all'[art.3, comma 3 del DPR n. 322/1998](#)), un'**istanza** con l'indicazione della sussistenza dei requisiti, a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione della stessa. Per le imprese tenute alle comunicazioni della liquidazione periodica IVA (ex art. 21-*bis* del [decreto legge n. 78/2010](#)), l'istanza deve essere preceduta dalla presentazione della comunicazione della liquidazione periodica IVA relativa al primo trimestre 2021. Ai nuovi contribuiti si applicano le condizioni e i limiti previsti dal Quadro temporaneo in materia di aiuti di Stato, sezione 3.1 (aiuti di importo limitato) e 3.12 (aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti). Per tale nuova forma di contribuzione sono stanziati 3,4 miliardi di euro per il 2021;

- **contributo** a fondo perduto **collegato alla riduzione del risultato di esercizio** (commi 16-27), a favore di tutti i soggetti che svolgono attività d'impresa, arte o professione o che producono reddito agrario, titolari di partita IVA residenti o stabiliti in Italia che nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 **non abbiano registrato ricavi superiori ai 10 milioni di euro** e che presentino un **peggioramento del risultato economico di esercizio** (minore utile o maggiore perdita) relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 rispetto a quello in corso al 31 dicembre 2019 in misura pari o superiore a una percentuale che verrà definita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. L'ammontare del contributo andrà calcolato applicando tale percentuale alla differenza tra il risultato economico di esercizio relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 rispetto a quello in corso al 31 dicembre 2019, **al netto dei contributi** a fondo perduto eventualmente già riconosciuti dall'Agenzia delle entrate ai sensi di una serie di disposizioni contenute nei Decreti COVID (individuate dal comma 20 dell'art. 1 del decreto).

Anche questo contributo a fondo perduto non spetta ai soggetti con partita IVA non attiva al 26 maggio 2021, agli enti pubblici di cui all'articolo 74 del TUIR, nonché ai soggetti che esercitano in via esclusiva o prevalente l'attività di assunzione di partecipazioni in intermediari finanziari o in soggetti diversi da essi. L'importo del contributo non può essere superiore a **150.000 euro** e il contributo non concorre alla determinazione della base imponibile dell'imposta sui redditi, non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi, delle spese e degli altri componenti negativi del reddito e non concorre alla formazione del valore della produzione netta ai fini dell'IRAP. A scelta irrevocabile del contribuente, anche il contributo a fondo perduto di cui ai commi 16-27 è riconosciuto nella sua totalità sotto forma di **credito d'imposta** da utilizzare esclusivamente in compensazione, attraverso i canali telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate. La richiesta deve essere presentata all'Agenzia delle entrate, per via telematica (anche tramite intermediario di cui all'[art. 3, comma 3 del DPR n. 322/1998](#)), con l'indicazione della sussistenza dei requisiti, entro 30 giorni dalla data di avvio della procedura per la presentazione della stessa. L'istanza può essere presentata solo se la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 è presentata entro il 10 settembre 2021. L'efficacia del contributo in esame è subordinata all'**autorizzazione della Commissione europea**. Per tale contributo, è stanziata una somma complessiva pari a 4 miliardi di euro nel 2021;

- **contributo** a fondo perduto **a valere su risorse non utilizzate** (comma 30), in caso di accertamento, mediante decreto del MEF, di eventuali **risorse non utilizzate** (per i contributi a fondo perduto riconosciuti dall'art. 1 del D.L. Sostegni e dal Sostegni-bis qui in esame). Il contributo a fondo perduto è previsto a favore dei soggetti titolari di reddito agrario e dei soggetti con ricavi o compensi **tra i 10 e i 15 milioni di euro** nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, che abbiano i requisiti previsti per il riconoscimento dei contributi (di cui all'art. 1 del D.L. Sostegni o di cui ai commi da 5 a 13 dell'art. 1 del D.L. Sostegni-bis, sopra descritti). Con decreto del MEF verranno definiti le modalità di determinazione dell'ammontare del contributo e ogni elemento necessario all'attuazione della disposizione.

Il D.L. *Sostegni-bis* ha inoltre istituito:

- nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico il "**Fondo per il sostegno alle attività economiche chiuse**", con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2021, per favorire la continuità delle attività economiche obbligatoriamente chiuse per almeno 4 mesi nel periodo intercorrente fra il 1°

gennaio 2021 e la data di conversione del decreto-legge. I beneficiari e l'ammontare dell'aiuto sono determinati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, tenendo conto delle misure di ristoro già adottate per specifici settori economici e dei contributi a fondo perduto concessi ai sensi dell'articolo 1 del D.L. "Sostegni" n. e dell'articolo 1 del D.L. "Sostegni-bis" in esame.

### ***Rafforzamento patrimoniale per le imprese con ricavi compresi tra i 5 ed i 50 milioni di euro***

Per far fronte alla crisi delle imprese determinata dalla pandemia, sono state introdotte misure di **rafforzamento patrimoniale delle imprese di piccole e medie dimensioni**, sotto forma di: un **credito di imposta a fronte di investimenti** in società italiane che hanno subito una riduzione dei ricavi; un **credito d'imposta sulle perdite registrate nel 2020**; un fondo per il sostegno e rilancio del sistema economico-produttivo italiano, denominato **Fondo Patrimonio PMI**, finalizzato a sottoscrivere obbligazioni o titoli di debito di nuova emissione delle società di media dimensione, alle condizioni di legge (articolo 26). La disciplina è stata modificata ed estesa con la Legge di bilancio 2020.

Le società che possono beneficiare delle agevolazioni per il rafforzamento patrimoniale sono **società di capitali** (società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, anche semplificata, società cooperative, società europee e società cooperative europee) aventi sede legale in Italia che non operano nei settori bancario, finanziario e assicurativo e che:

- abbiano un ammontare di ricavi, nell'anno 2019, tra i 5 milioni e i 50 milioni (nel caso di accesso ai benefici del fondo i ricavi devono essere tra 10 e 50 milioni di euro). Se società appartenenti ad un gruppo, si fa riferimento ai ricavi consolidati;
- abbiano subito, a causa dell'emergenza Covid-19, nei mesi di marzo e aprile 2020, una riduzione complessiva dei ricavi, rispetto allo stesso periodo 2019, non inferiore al 33%. Se società appartenenti ad un gruppo, si fa riferimento ai ricavi consolidati;
- abbiano deliberato tra il 20 maggio 2020 ed il 31 dicembre 2020, ovvero entro il 30 giugno 2021, nel caso di credito d'imposta sulle perdite 2020 o di accesso al Fondo Patrimonio PMI, un aumento di capitale a pagamento e integralmente versato.

Vengono poi indicate specifiche condizioni ulteriori per l'accesso ai benefici (tra le quali, non essere una società sottoposta a procedura concorsuale e non essere, alla data del 31 dicembre 2019, impresa in difficoltà, ovvero società non in regola dal punto di vista delle norme contributive, fiscali e con quelle in materia di normativa edilizia ed urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell'ambiente; nonché essere soggetta a misure di prevenzione secondo la normativa antimafia, etc., *cf.* art. 26, co. 2 e 2-*bis*).

### ***Credito di imposta a fronte di investimenti in società italiane che hanno subito una riduzione dei ricavi***

Il **credito d'imposta**, pari al **20%**, spetta a favore di **persone fisiche e giuridiche che effettuano conferimenti in denaro**, per un ammontare non superiore ai **2 milioni** di euro, in una o più società di capitali aventi sede legale in Italia, ovvero in stabili organizzazioni in Italia di imprese con sede in Stati membri dell'Unione europea o in Paesi appartenenti allo Spazio economico europeo (SEE), che hanno subito, a causa dell'emergenza Covid-19, nei mesi di marzo e aprile 2020, una riduzione complessiva dei ricavi, rispetto allo stesso periodo 2019, non inferiore al 33%.

Il credito è concesso, come detto, a condizione che l'aumento di capitale sia stato sottoscritto e versato entro il 31 dicembre 2020 e gli investitori si impegnino a detenere la **partecipazione nella società fino al 31 dicembre 2023**.

La distribuzione di riserve, di qualsiasi tipo, prima di tale data da parte della società oggetto del conferimento in denaro comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo del contribuente di restituire l'ammontare detratto, unitamente agli interessi legali (art. 26, co. 4 e 5).

L'investimento può essere effettuato anche per il tramite di OICR residenti in Italia o in Stati Membri UE/SEE, che investono in misura superiore al 50% nel capitale sociale delle imprese.

Il credito d'imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui l'investimento è effettuato e in quelle successive, fino a quando non se ne conclude l'utilizzo nonché, a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione relativa al periodo

d'imposta in cui l'investimento è effettuato, anche in compensazione e non concorre alla formazione reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini IRAP.

#### *Credito d'imposta sulle perdite registrate nel 2020*

La società conferitaria dell'aumento di capitale può usufruire, a seguito dell'approvazione del bilancio per l'esercizio 2020, di un **credito d'imposta** pari al **50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto**, calcolato al lordo delle perdite stesse, **fino a concorrenza del 30% dell'aumento di capitale** e comunque nei limiti previsti dalla disciplina sugli aiuti di Stato nel contesto dell'attuale pandemia da COVID-19 (800.000 euro, ovvero 120.000 euro per le imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura o 100.000 euro per le imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli).

La **legge di bilancio 2021** ([L. n. 178/2020](#), art. 1, co. 263) **ha innalzato** la percentuale dal 30 al **50%** per gli aumenti di capitale deliberati ed eseguiti nel primo semestre del 2021.

La **distribuzione di qualsiasi tipo di riserve** prima del 1° gennaio 2024, ovvero del 1° gennaio 2025 nel caso in cui l'aumento di capitale sia deliberato ed eseguito nel primo semestre dell'esercizio 2021, da parte della società ne **compporta la decadenza dal beneficio** e l'obbligo di restituire l'importo, unitamente agli interessi legali.

Il credito è utilizzabile in **compensazione** a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione relativa al periodo in cui l'investimento è effettuato e non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini IRAP.

Per la fruizione dei crediti d'imposta, il D.L. Rilancio ha autorizzato la spesa nel limite complessivo massimo di 2 miliardi di euro per l'anno 2021. A tal fine, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ha istituito un apposito Fondo.

Il **D.M.10 agosto 2020**, pubblicato in G. U. n. 210 del 24 agosto 2020, ha stabilito i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta.

#### *Fondo Patrimonio PMI*

Il "**Fondo Patrimonio PMI**" è finalizzato a sottoscrivere, entro il 31 dicembre 2021 (termine da ultimo prorogato dall' [articolo 17 del D.L. n. 73/2021](#)), obbligazioni o titoli di debito di nuova emissione emessi dalle predette società di capitali, con fatturato tra i 10 e i 50 milioni di euro, che hanno effettuato, dal 20 maggio ed entro il 31 dicembre 2021, un aumento di capitale pari ad almeno 250.000 euro. L'ammontare massimo dei titoli sottoscritti è commisurato al minore tra:

- tre volte l'ammontare dell'aumento del capitale eseguito
- il 12,5% dell'ammontare dei ricavi relativo al periodo d'imposta 2019.

Sono indicate, in conformità alla disciplina europea sugli aiuti di Stato, specifiche regole di cumulo nel caso in cui l'impresa beneficiaria percepisca anche aiuti pubblici sotto forma di garanzie sui finanziamenti, ovvero aiuti sotto forma di tassi d'interesse agevolati.

La sottoscrizione da parte del Fondo degli strumenti finanziari deve avvenire entro i limiti della dotazione complessiva dello stesso (4 miliardi) e comunque, per le sottoscrizioni da effettuare nell'anno 2021, nel limite massimo di 1 miliardo di euro.

Gli strumenti finanziari sono rimborsati decorsi sei anni dalla sottoscrizione. La società emittente può rimborsare i titoli in via anticipata decorsi tre anni dalla sottoscrizione. Gli Strumenti Finanziari sono immediatamente rimborsati in caso di informazione antimafia interdittiva. Nel caso in cui la società emittente sia assoggettata a fallimento o altra procedura concorsuale, i crediti del Fondo per il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi sono soddisfatti dopo i crediti chirografari e prima del rimborso del finanziamento dei soci.

La società emittente assume l'impegno di:

- a) non deliberare o effettuare, dalla data dell'istanza e fino all'integrale rimborso degli Strumenti Finanziari, distribuzioni di riserve e acquisti di azioni proprie o quote e di non procedere al rimborso di finanziamenti dei soci;
- b) destinare il finanziamento a sostenere costi di personale, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che siano localizzati in Italia;
- c) fornire al Gestore un rendiconto periodico.

La gestione del Fondo Patrimonio PMI è affidata all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. - Invitalia, o a società da questa interamente controllata.

Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 11 agosto 2020 ha definito la disciplina attuativa della

misura.

### **Patrimonio destinato**

Il [D.L. n. 34/2020](#) (art.27) prevede la costituzione, nell'ambito di Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. – CDP, di un patrimonio destinato all'attuazione di **interventi e operazioni di sostegno e rilancio del sistema economico-produttivo italiano**, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Il cd. Patrimonio Destinato non è costituito mediante segregazione di una parte del patrimonio di CDP, ma mediante **l'apporto di beni da parte del Ministero dell'economia e delle finanze (MEF)**; a tal fine, è autorizzata per l'anno 2020 l'assegnazione a CDP di **titoli di Stato o di liquidità**, nel limite massimo di **44 miliardi** di euro. I titoli di Stato eventualmente non emessi e assegnati nell'anno 2020 possono esserlo negli anni successivi e non concorrono al limite delle emissioni nette stabilito con le rispettive leggi di bilancio. Si tratta quindi di un **fondo interamente pubblico la cui gestione è affidata a CDP**.

All'apporto del MEF corrisponde l'emissione, da parte di CDP S.p.A., a valere sul Patrimonio Destinato e in favore del Ministero dell'economia e delle finanze, di strumenti finanziari di partecipazione. Le risorse del Patrimonio Destinato sono impiegate per il sostegno e il rilancio del sistema economico produttivo italiano.

In via preferenziale il Patrimonio Destinato effettua i propri interventi mediante **sottoscrizione di prestiti obbligazionari convertibili, partecipazione ad aumenti di capitale, acquisto di azioni quotate** sul mercato secondario in caso di operazioni strategiche.

Per il finanziamento delle attività del Patrimonio Destinato o di singoli comparti è consentita l'emissione, a valere sul Patrimonio Destinato o su singoli comparti, di titoli obbligazionari o altri strumenti finanziari di debito. Sulle obbligazioni del Patrimonio Destinato, in caso di incapienza del patrimonio medesimo, è concessa la **garanzia di ultima istanza dello Stato**.

La garanzia dello Stato può essere altresì concessa in favore dei portatori dei titoli emessi per finanziare il Patrimonio Destinato, a specifiche condizioni. Il Patrimonio opera in regime di **totale esenzione fiscale**: gli interessi e gli altri proventi dei titoli emessi dal patrimonio destinato e dai suoi comparti sono soggetti a imposta sostitutiva con aliquota del 12,5 per cento.

Il Patrimonio Destinato cessa *ex lege* decorsi dodici anni dalla costituzione; tuttavia la sua durata può essere estesa o anticipata con delibera del consiglio di amministrazione di CDP, su richiesta del Ministero dell'economia e delle finanze.

Al conto corrente di tesoreria centrale fruttifero, su cui confluiscono le disponibilità liquide del Patrimonio Destinato possono affluire anche le disponibilità liquide dei contribuenti che intendano investire i loro risparmi a sostegno della crescita dell'economia reale.

Gli schemi di decreto attuativo della disciplina primaria sono sottoposti al Parlamento, per l'esame da parte delle Competenti commissioni parlamentari.

Il decreto ministeriale recante il regolamento in materia di requisiti di accesso, condizioni, criteri e modalità degli interventi del Patrimonio Destinato, [D.M. 3 febbraio 2021](#), è stato recentemente pubblicato in Gazzetta Ufficiale (G.U. 10 marzo 2021).

### **Ulteriori interventi di rafforzamento patrimoniale delle società controllate dallo Stato e di rafforzamento delle startup**

L'**articolo 66** del [D.L. n. 104/2020](#) (cd. Decreto Agosto) ha autorizzato il Ministro dell'economia e delle finanze a sottoscrivere **aumenti di capitale e strumenti di patrimonializzazione di società controllate dallo Stato** per un importo complessivo fino a **1,5 miliardi** di euro **per l'anno 2020**.

Il [D.L. n. 34/2020](#) ha previsto poi molteplici interventi per il **rafforzamento, anche patrimoniale, delle startup innovative**. In particolare:

- ha rifinanziato di 100 milioni per l'anno 2020 la misura "*Smart t Italia*", destinando le risorse ai finanziamenti agevolati per le *startup*;
- ha stanziato 10 milioni di euro per l'anno 2020 per la concessione in favore delle *startup* innovative di contributi a fondo perduto finalizzati all'acquisizione di servizi prestati da parte di incubatori, acceleratori, *innovation hub*, *business angels* e altri soggetti pubblici o privati operanti per lo sviluppo di imprese innovative;
- ha rifinanziato 200 milioni di euro per l'anno 2020 il Fondo di sostegno al *venture capital*;
- è intervenuto anche sotto il profilo fiscale: in particolare sul credito di imposta in ricerca e sviluppo, inserendo le spese per contratti di ricerca *extra muros* stipulati con le *startup* innovative, tra le spese che

concorrono a formare, in modo maggiorato, la base di calcolo del credito d'imposta, per un importo pari al 150 per cento del loro ammontare;

- ha prorogato di 12 mesi il termine di permanenza delle *startup* innovative nella sezione speciale del registro delle imprese;
- ha riservato una quota pari a 200 milioni di euro delle risorse già assegnate al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, al rilascio delle garanzie in favore delle *startup* e delle PMI innovative
- ha integrato la disciplina agevolativa delle *startup* e PMI innovative prevedendo incentivi fiscali in regime *de minimis* all'investimento in *startup* innovative (art. 38).

E' stato poi istituito nello stato di previsione del MISE il **Fondo per il trasferimento tecnologico**, con una dotazione di **500 milioni** di euro per il **2020**, finalizzato alla **promozione di iniziative e investimenti utili alla valorizzazione e all'utilizzo dei risultati della ricerca** presso le imprese operanti sul territorio nazionale, con particolare riferimento alle *startup* innovative e alle PMI innovative (art. 42). La disciplina attuativa è stata adottata con il D.M. 4 dicembre 2020.

Quali contributi a fondo perduto per taluni specifici settori economico produttivi, si rammentano quelli introdotti per l'anno 2020 dal [D.L. n. 34/2020](#):

- i **contributi** a fondo perduto per sostenere l'industria del **tessile**, della **moda** e degli **accessori** a livello nazionale, con particolare riguardo alle **startup** che investono nel *design* e nella creazione; promuovere **giovani talenti** nel settore del tessile, nella moda e degli accessori che valorizzano prodotti del *Made in Italy* di alto contenuto artistico e creativo. I contributi sono riconosciuti nella misura massima del **50 per cento delle spese** (ritenute ammissibili) e nei limiti della spesa complessiva per lo Stato di 5 milioni per il 2020;
- i **contributi** a fondo perduto - entro il limite di spesa complessivo di **5 milioni di euro per l'anno 2020** - a favore delle imprese dei **settori ricreativi** e dell'**intrattenimento**, nonché dell'**organizzazione di feste e cerimonie** (art. 25-bis);
- il **rifinanziamento** di **2 milioni** di euro per il **2021** della [legge 9 luglio 1990, n. 188](#) per la tutela della **ceramica artistica e tradizionale** e della ceramica italiana di **qualità**, da destinare all'elaborazione e alla realizzazione di **progetti** finalizzati al **sostegno** e alla **valorizzazione** del settore, con modalità che verranno definite da un atto normativo secondario (art. 52-ter).

Il [D.L. n. 104/2020](#) ha rifinanziato, poi, di **50 milioni** di euro per l'anno **2021** l'autorizzazione di spesa per il c.d. "*Voucher Innovation Manager*", contributo a fondo perduto, in forma di *voucher*, per l'acquisizione di **consulenze specialistiche** in innovazione di cui all'articolo 1, comma 231 della legge di bilancio 2019 (articolo 60).

Lo stesso decreto legge Agosto ha rifinanziato di **64 milioni** di euro per il **2020** la cd. **Nuova Sabatini**, misura di sostegno volta alla concessione – alle micro, piccole e medie imprese - di finanziamenti agevolati per investimenti in nuovi macchinari, impianti e attrezzature, compresi i cd. investimenti in beni strumentali "Industria 4.0", con un correlato contributo statale in conto impianti rapportato agli interessi calcolati sui predetti finanziamenti (articolo 60). La legge di bilancio 2021 ha ulteriormente rifinanziato la misura di **370 milioni** per il **2021**, disponendo contestualmente l'erogazione in un'unica quota del relativo contributo statale in conto interessi ([L. n. 178/2020](#), art. 1, co. 95-96).

Infine, il [D.L. n. 41/2021 \(A.S. 2144\)](#) ha istituito, nello stato di previsione del Ministero del Turismo, un **Fondo** destinato al **ristoro delle perdite** derivanti dall'**annullamento**, dal rinvio e dal ridimensionamento, a causa della pandemia da COVID-19, di **fiere e congressi**. Il Fondo viene dotato di **100 milioni** per l'anno **2021**.

Le modalità di riparto del Fondo sono demandate ad un decreto del Ministro del turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge, tenendo conto dell'impatto economico negativo nel settore conseguente alle restrizioni determinate dalla pandemia.

L'indennità di sostegno è incompatibile con i contributi a fondo perduto, riconosciuti dallo stesso D.L. n. 41, per il sostegno all'internazionalizzazione del settore fieristico.

## Interventi per le imprese in crisi, la riconversione industriale e i contratti di sviluppo

### Procedure concorsuali

Il [D.L. n. 23/2020](#) ha posticipato l'**entrata in vigore** del **Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza** al **1° settembre 2021**. Lo stesso decreto ha introdotto misure volte a sospendere o semplificare gli obblighi per le società in perdita o in difficoltà (**articoli 5-10**). In particolare, ha prorogato di 6 mesi i termini di adempimento dei concordati preventivi, degli accordi di ristrutturazione, degli accordi di composizione della crisi e dei piani del consumatore omologati aventi scadenza in data successiva al 23 febbraio 2020 e ha sospeso la procedibilità delle istanze finalizzate all'apertura del fallimento e delle procedure fondate sullo stato di insolvenza, presentate nel periodo dal 9 marzo al 30 giugno 2020.

Il successivo [D.L. n. 34/2020](#) ha prorogato di **sei mesi** i termini di esecuzione dei programmi di cessione o risanamento aziendale di talune società ammesse alla **procedura di amministrazione straordinaria** aventi scadenza successiva al **23 febbraio 2020** e già autorizzati dal MISE (art. 51).

Il [D.L. n. 41/2021](#) ha differito di un anno, la decorrenza degli **obblighi di segnalazione da parte dell'Agenzia delle entrate** a fronte di una esposizione debitoria rilevante, nell'ambito degli **strumenti di allerta** finalizzati a far emergere tempestivamente le **crisi di impresa**. Tali obblighi decorrono, ora, dalle comunicazioni della liquidazione periodica IVA relative al primo trimestre 2023 (e non più dalle comunicazioni relative al primo trimestre 2022).

### Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attività d'impresa

Il [D.L. n. 34/2020](#) ha istituito presso il MISE un **Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attività d'impresa**, con una dotazione di **100 milioni** di euro per il **2020**. Il Fondo è stato inizialmente finalizzato al salvataggio e alla ristrutturazione di imprese titolari di marchi storici di interesse nazionale e delle società di capitali, aventi un numero di dipendenti non inferiore a 250, che si trovino in uno stato di difficoltà economico-finanziaria (art. 43).

Il [D.L. n. 104/2020](#) rfinanzia ed estende l'ambito di intervento del Fondo e in particolare:

- lo dota di ulteriori **200 milioni** per il **2020**;
- interviene sull'ambito di operatività, destinandolo al salvataggio e alla ristrutturazione anche di imprese che, indipendentemente dal numero degli occupati, detengono beni e rapporti di rilevanza strategica per l'interesse nazionale. Inoltre, il Fondo - nelle ipotesi di autorizzazione alla proroga di sei mesi della cassa integrazione - opera per i costi da sostenersi in relazione alla proroga, indipendentemente dal numero dei dipendenti della società interessata, e la procedura di licenziamento già avviata deve intendersi sospesa per il periodo di operatività della proroga;
- semplifica le modalità di adozione della normativa attuativa da adottare.

Il Fondo è stato rfinanziato con la Legge di bilancio 2021 ([L. n. 178/2020](#), Sez. II) di 250 milioni di euro per il 2021 e di 100 milioni sino al 2035.

### Fondo grandi imprese

Il recente [D.L. n. 41/2021 Sostegni](#) ha istituito un **Fondo** diretto ad assicurare, tramite la **concessione di prestiti**, la continuità operativa delle **grandi imprese che si trovano in situazione di temporanea difficoltà finanziaria** in relazione alla crisi economica connessa con l'emergenza epidemiologica da COVID-19. Sono escluse le grandi imprese del settore bancario finanziario e assicurativo. I prestiti devono essere restituiti nel termine massimo di **5 anni**. Il **finanziamento** è **concesso** a condizione che **si possa ragionevolmente presumere il rimborso** integrale dell'esposizione alla scadenza. Il Fondo, originariamente dotato di **200 milioni** di euro per il **2021** è stato integrato di **ulteriori 200 milioni** per lo stesso anno dal recente [D.L. n. 73/2021](#) (art. 24, comma 1).

### Contratti di sviluppo

Il [D.L. n. 18/2020](#) ha inoltre **rfinanziato di 400 milioni di euro** per il **2020** la misura dei **contratti di sviluppo** (articolo 80). La Direttiva MISE del 15 aprile 2020 ha provveduto al riparto delle risorse. La

dotazione della misura è stata ulteriormente integrata dal [D.L. n. 104/2020](#), per **500 milioni** di euro per il **2020** (articolo 60).

Infine, il recente [D.L. n. 41/2021 Sostegni \(A.S. 2144\)](#) ha stanziato **200 milioni di euro per l'anno 2021**, per la stipula di **contratti di sviluppo** a sostegno degli investimenti privati concernenti la **ricerca e produzione di nuovi farmaci e vaccini** inerenti al contrasto, nel territorio nazionale, di **patologie infettive** emergenti, nonché di quelle più diffuse, anche attraverso la realizzazione di poli di alta specializzazione e forme di riconversione industriale e la realizzazione di interventi complementari e funzionali ai suddetti investimenti (art. 20, commi 7-10).

### **Nuova Marcora**

Il [D.L. n. 18/2020](#) ha rifinanziato di **10 milioni** di euro per l'anno **2020** il **Fondo per la crescita sostenibile** destinando l'importo alla promozione della nascita e dello **sviluppo delle società cooperative** di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 dicembre 2014 (cd. "**Nuova Marcora**"), recentemente sostituito dal [D.M. 4 gennaio 2021](#). Un ulteriore rifinanziamento di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 è intervenuto con la legge di bilancio 2021.

### **Misure di sospensione di adempimenti e di versamenti tributari, e sgravi temporanei sulle bollette elettriche**

Nel rinviare in merito alla sospensione di adempimenti e versamenti tributari al paragrafo di questo tema relativo alle misure fiscali, appare opportuno ricordare in questa sede la **cancellazione** – disposta dall'[articolo 24 del D.L. n. 34/2020](#), cd. "Rilancio" - del versamento del **saldo 2019** e della prima rata dell'**acconto 2020** relativi all'**Irap** per tutte le imprese e lavoratori autonomi con fatturato annuo fino a 250 milioni di euro.

**Sgravi temporanei sul costo delle bollette elettriche** per le PMI sono stati previsti dal [D.L. n. 34/2020 \(art. 30\)](#), per i mesi di maggio, giugno e luglio 2020, e dal [D.L. n. 41/2021 Sostegni](#) (art. 6) e dal [D.L. n. 73/2021 Sostegni-bis](#) (articolo 5), per i mesi di aprile maggio, giugno e luglio 2021. Gli sgravi sono stati specificamente diretti alle **utenze elettriche connesse in bassa tensione diverse dagli usi domestici**, dunque a favore dei **piccoli esercizi commerciali, artigiani, professionisti, servizi e piccoli laboratori**.

Secondo il meccanismo delineato da entrambe gli interventi, Autorità di regolazione per energia reti e ambiente - **ARERA** opera, con propri provvedimenti, una **riduzione** della **spesa** sostenuta dalle **utenze** citate, con riferimento alle voci della bolletta "trasporto e gestione del contatore" e "oneri generali di sistema".

Per i soli clienti con potenza disponibile superiore a 3,3 kW, le tariffe di rete e gli oneri generali sono rideterminate al fine di **ridurre la spesa applicando una potenza "virtuale"** fissata convenzionalmente in **3 kW**. La riduzione opera nell'ambito del limite delle risorse stanziato, pari a **600 milioni di euro per l'anno 2020** e **800 milioni** per l'anno **2021**, versate sul Conto emergenza COVID-19 istituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA).

### **I regimi di aiuti e il nuovo quadro europeo**

Le misure di sostegno alle imprese adottate dai decreti legge emergenziali, sono, in prevalenza, di carattere straordinario e temporaneo. Le misure devono essere autorizzate dalla Commissione UE alla luce del nuovo "**Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19**" cd. "*Temporary Framework*" (Comunicazione della Commissione europea [C \(2020\) 1863 final](#) e successive modifiche e integrazioni). Per un'analisi del nuovo quadro europeo, si rinvia all'apposito [tema dell'attività parlamentare](#).

In questa sede, si ricorda che il [D.L. n. 34/2020](#), Rilancio traspone sostanzialmente nell'ordinamento interno il contenuto di varie sezioni del *Temporary Framework*, con le relative **deroghe temporanee**, tra cui la possibilità - anche per le **imprese sulle quali grava l'obbligo di rimborsare aiuti illegali e incompatibili** già ricevuti - di accedere ai **regimi di aiuto adottati in via straordinaria**, sia a livello nazionale sia a livello territoriale, per far fronte alle conseguenze della pandemia (le imprese vi accedono al netto dell'importo dovuto e non rimborsato, comprensivo degli interessi maturati fino alla data dell'erogazione (art. 53)). Gli aiuti concessi soggiacciono comunque agli obblighi di registrazione nel Registro nazionale aiuti di Stato (RNA), e, per il settore agricolo e ittico, nel Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) e nel Sistema Italiano della Pesca e dell'Acquacoltura (SIPA). Si dispone che i registri vengano conseguentemente

adeguati (art. 63-64).

Il [D.L. n. 34/2020](#) Rilancio (artt. 54- 62) come da ultimo modificato ed integrato dal [D.L. n. 41/2021 Sostegni](#) (art. 28 [A.S. 2144](#)) definiscono la **cornice normativa** entro la quale – previa notifica in via generale e conseguente autorizzazione della Commissione UE – anche le **Regioni**, le **Province autonome**, gli **altri enti territoriali** e le **Camere di commercio – a valere sulle risorse proprie e entro i limiti di indebitamento previsti dall'ordinamento contabile** - hanno la facoltà di **adottare regimi di aiuti** alle imprese secondo i massimali e modalità definiti dal Quadro europeo. La disciplina quadro è stata [autorizzata dalla Commissione UE](#).

Il **D.L. Sostegni** ha prorogato la suddetta cornice normativa **al 31 dicembre 2021** in conformità a quanto previsto dalla [quinta modifica](#) del Quadro temporaneo, del 28 gennaio scorso.

Il [D.L. n. 137/2020](#) (articolo *31-octies*) ha stabilito anche che, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2022, l'inadempimento degli obblighi di registrazione degli aiuti di Stato non comporta responsabilità patrimoniale del responsabile della concessione o dell'erogazione degli aiuti medesimi.

Sul sito istituzionale della **Commissione europea** è disponibile l'[elenco delle decisioni](#) adottate sui regimi di aiuti ad essa notificati da parte dello Stato italiano (e dagli altri Stati membri) con i provvedimenti legislativi per fronteggiare l'emergenza da coronavirus e la sintesi dei [regimi di aiuti autorizzati per l'Italia](#) e gli altri paesi UE.

## **Banche, società e mercati**

I decreti emergenziali hanno altresì introdotto misure riguardanti il **settore finanziario e dei mercati**.

In primo luogo, il [decreto-legge n. 23 del 2020](#) ha modificato, nel quadro dell'emergenza pandemica, la [disciplina dei poteri speciali del Governo \(cd. golden power\)](#) nei settori considerati strategici. In particolare:

- sono estese le ipotesi in cui vi è obbligo di **notifica dell'acquisto**, da parte di un **soggetto esterno all'Unione europea**, di **partecipazioni** di controllo di imprese che detengono beni e rapporti di rilevanza strategica per l'interesse nazionale, ulteriori rispetto a quelli nei settori della difesa, della sicurezza nazionale, dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni; per **contenere gli effetti negativi** dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, si **estende temporaneamente** - fino al **31 dicembre 2020** - **l'ambito di applicazione degli obblighi di notifica e dei poteri speciali inerenti agli attivi strategici** nei settori dell'energia, dei trasporti, delle comunicazioni, nonché agli ulteriori attivi strategici (articolo 15);
- in caso di **violazione degli obblighi di notifica** stabiliti per specifici **atti, delibere, operazioni o acquisti di partecipazioni** relativi a imprese che svolgono **attività di rilevanza strategica**, si consente alla Presidenza del Consiglio **può avviare anche d'ufficio il procedimento ai fini dell'eventuale esercizio dei poteri speciali per** imporre il proprio veto alle predette operazioni, condizionarle ovvero opporsi nel caso di acquisto di partecipazioni (articolo 16);
- viene modificata la **disciplina gli obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti** (articolo 17);
- l'ambito di applicazione della disciplina dei poteri speciali è **esteso al settore sanitario**, per quanto riguarda la produzione, l'importazione e distribuzione all'ingrosso di **dispositivi medicali, medico chirurgici e di protezione individuale**, nonché ai **settori agroalimentare e siderurgico**, anche al fine di perseguire il **mantenimento dei livelli occupazionali e della produttività** sul territorio nazionale.

Il **decreto-legge n. 56 del 2021** (articolo 11-*quinquies*) **estende al 31 dicembre 2021** l'ambito di applicazione di **alcuni dei predetti poteri, nonché dei relativi obblighi ad essi connessi** (obbligo di notifica dell'acquisto di partecipazioni; imposizione di impegni e condizioni; opposizione all'acquisto) con particolare riferimento agli **attivi cd. strategici e nonché alle operazioni di acquisto di partecipazioni** che abbiano per effetto l'assunzione del **controllo da parte dei soggetti esteri** di società operanti in settori strategici.

Tale termine era stato in precedenza fissato dal decreto Ristori (decreto-legge n. 137 del 2020, articolo 10-*ter*) al 30 giugno 2021.



Il decreto legge n. 23 del 2020 ha introdotto ulteriori disposizioni:

- la possibilità, per le **imprese ed enti operanti nei settori alberghiero e termale** di effettuare la **rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni** (articolo 6-*bis*, nonché per tutte le imprese (articolo 12-*ter*);

- la **sospensione dei vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito**, prevedendo che i protesti non sono trasmessi alle camere di commercio e che le iscrizioni nell'archivio degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento irregolari sono cancellate (articolo 11, prorogato dal comma 207 della legge di bilancio 2021);

- la **sospensione dei mutui per le ditte individuali e gli artigiani** che si applica anche ai **mutui in ammortamento da meno di un anno** (articolo 12);

- la possibilità per i **Confidi** di detenere **partecipazioni negli operatori di microcredito** (articolo 13-*ter*) e l'estensione dell'operatività del **Fondo di garanzia per l'impiantistica sportiva e del Fondo speciale per la concessione di contributi in conto interessi** (articolo 14);

- la sospensione fino al **31 gennaio 2021** delle **segnalazioni a sofferenza** alla **Centrale dei rischi della Banca d'Italia** e ai **sistemi di informazione creditizia**, riguardanti le **imprese di minore dimensione beneficiarie di alcune misure agevolative di natura creditizia** (articolo 37-*bis*).

Si ricorda che il decreto Ristori ha inoltre modificato il **Fondo di garanzia per la prima casa** istituito dalla legge di stabilità 2014, volte a **espandere** nuovamente il **numero dei destinatari** delle agevolazioni del Fondo (articolo 4-*bis*) e **ha prorogato** di 24 mesi (**al 9 aprile 2022**) del termine per avvalersi dei benefici previsti dal **Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa**, anche se in ammortamento da meno di un anno (articolo 13-*octies*).

L'**articolo 64 del decreto sostegni-bis** proroga fino al **31 dicembre 2021** alcune disposizioni riguardanti l'operatività e l'estensione dei requisiti di accesso del **Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa** ("Fondo Gasparrini"), già previste a legislazione vigente a seguito dell'emergenza da COVID-19. Si incrementa (di 290 milioni di euro per il 2021 e di 250 milioni di euro per il 2022) la dotazione del **Fondo di garanzia per la prima casa**, modificando taluni requisiti per l'accesso ai benefici dello stesso; il provvedimento inoltre dispone talune forme di **esenzione dall'imposta di registro e dalle imposte ipotecaria e catastale** in relazione ad atti traslativi della proprietà - nonché atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione - riferiti alle **"prime case"**, a favore di **soggetti che non abbiano compiuto trentasei anni di età**.

Con riferimento al **settore bancario**, si segnalano le norme del **decreto Rilancio** che permettono di modificare il regolamento dei titoli e dei contratti delle **operazioni di cartolarizzazione di crediti in sofferenza assistiti da garanzia statale (GACS)** per adeguarne la disciplina alle conseguenze dell'emergenza epidemiologica legata al COVID-19 (articolo 32); che autorizzano il Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) a concedere la garanzia dello Stato su passività delle banche aventi sede legale in Italia, nonché per integrare il valore di realizzo del collaterale stanziato da banche italiane a garanzia di finanziamenti erogati dalla Banca d'Italia per fronteggiare gravi crisi di liquidità (**erogazione di liquidità di emergenza - ELA**), fino a un valore nominale di 15 miliardi di euro, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato (articoli 165-167). Si ricorda che il provvedimento disciplina anche il regime di **sostegno pubblico per l'ordinato svolgimento delle procedure di liquidazione coatta amministrativa di banche di piccole dimensioni**, diverse dalle banche di credito cooperativo, ovvero di quelle con attività totali di valore pari o inferiore a 5 miliardi di euro (articolo 168-175).

L'articolo 11 del decreto-legge 52 del 2021 ha esteso **fino al 31 luglio 2021** l'ambito temporale di applicazione delle norme relative **alla sottoscrizione semplificata di contratti bancari, finanziari, assicurativi, nonché di collocamento dei Buoni fruttiferi postali dematerializzati** già introdotte dai decreti n. 23, n. 34, n. 104 e n. 183 del 2020.